

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 296<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1981

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vice presidente MORLINO  
e del vice presidente VALORI

#### INDICE

##### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLA DESTI- NAZIONE DEI FONDI PER LA RICO- STRUZIONE DEL BELICE

Variazioni nella composizione . . . Pag. 15801

##### COMMISSIONE PER LA VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SUGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Variazioni nella composizione . . . . . 15801

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 15802

Approvazione da parte di Commissioni  
permanenti . . . . . 15802

Approvazione del testo degli articoli . . . 15802

Assegnazione . . . . . 15802

Autorizzazione alla relazione orale per il  
disegno di legge n. 1511:

PRESIDENTE . . . . . 15842

##### Discussione:

« Revisione della disciplina sulla destina-  
zione del personale di ruolo dello Stato  
alle istituzioni scolastiche e culturali ita-  
liane funzionanti all'estero » (1111);

« Revisione della disciplina del reclutamen-  
to del personale docente della scuola ma-  
terna, elementare, secondaria ed artistica,  
ristrutturazione degli organici, adozione di  
misure idonee ad evitare la formazione di

preariato e sistemazione del personale  
precario esistente » (1112):

ACCILI (DC) . . . . . Pag. 15803

BODRATO, ministro della pubblica istruzione 15803

\* BUZZI (DC) . . . . . 15834

CONTERNO DEGLI ABBATI (PCI) . . . . . 15828

DELLA BRIOTTA (PSI) . . . . . 15819

GHERBEZ (PCI) . . . . . 15842

GUALTIERI (PRI) . . . . . 15813

MASCAGNI (PCI) . . . . . 15839

MITTERDORFER (Misto-SVP) . . . . . 15823

MONACO (MSI-DN) . . . . . 15817

PARRINO (PSDI) . . . . . 15825

SAPORITO (DC), relatore . . . . . 15803

SCHIANO (DC) . . . . . 15841

ULIANICH (Sin. Ind.) . . . . . 15807

##### DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PRO- CEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento . . . . . 15802

##### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 15843

##### ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1981 . . . . . 15847

##### PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione . . . . . 15801

##### PROCEDIMENTI DI ACCUSA

Esito di richiesta di proseguimento . . . 15801

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-  
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore



**Presidenza del presidente FANFANI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**GIOVANNETTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Parlamento in seduta comune, convocazione**

**PRESIDENTE.** Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, 23 luglio 1981, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: « Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale ».

**Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, variazione nella composizione**

**PRESIDENTE.** Il senatore Fontanari è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, in sostituzione del senatore Fassino, entrato a far parte del Governo

**Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, variazioni alla composizione**

**PRESIDENTE.** Il senatore Scavarolli ha rassegnato le proprie dimissioni da membro della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

**Procedimenti di accusa, esito di richiesta di proseguimento**

**PRESIDENTE.** Ricordo che nella seduta del 7 luglio 1981 è stato dato annuncio al Senato che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso copia di alcune ordinanze con le quali la Commissione stessa aveva deliberato — con la maggioranza di cui all'articolo 17 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione — l'archiviazione dei seguenti procedimenti:

n. 158/VI (atti relativi all'onorevole Gullotti nella sua qualità di Ministro della sanità *pro-tempore*);

n. 173/VII (atti relativi all'onorevole Toros nella sua qualità di Ministro del lavoro e della previdenza sociale *pro-tempore*);

n. 286/VIII (atti relativi all'onorevole Forlani nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*);

n. 289/VIII (atti relativi all'onorevole Arnaldo Forlani nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, e a tutti i Ministri *pro-tempore* del suo Governo);

n. 293/VIII (atti relativi all'onorevole Lagorio nella sua qualità di Ministro della difesa *pro-tempore*).

In relazione ai suddetti procedimenti, il Presidente della Camera dei deputati, con sua lettera in data odierna, ha comunicato che entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del precedente Regolamento, quanto ai procedimenti numeri 158/VI e 173/VII, e dal secondo comma del vigente Regolamento, quanto ai procedimenti nn. 289/VIII e 293/VIII, non sono

state presentate richieste intese ad ottenere, per i primi due, che la Commissione proceda all'inchiesta, e, per gli altri due, che la Commissione, nei termini stabiliti dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1978, n. 170, trasmetta la relazione al Parlamento in seduta comune.

Per quanto attiene al procedimento numero 286/VIII, il Presidente della Camera dei deputati, con la stessa lettera, ha comunicato che entro il termine suindicato è stata presentata la richiesta di trasmissione di relazione al Parlamento in seduta comune che, peraltro, non ha ottenuto il prescritto numero di firme previste dal secondo comma del citato articolo 18 del Regolamento in vigore.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**P R E S I D E N T E .** È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

ROMEI, MANCINO, CENGARLE, MANENTE COMUNALE, SAPORITO, GRAZIOLI, CODAZZI, BOMBARDIERI, PACINI, DE ZAN, SANTALCO, FERRARA Nicola, FIMOGNARI e BEVILACQUA. — « Norme sul rendiconto sociale delle imprese e sulla istituzione dei Consigli di vigilanza » (1517).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

**P R E S I D E N T E .** Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

« Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico » (1496), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

#### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

**P R E S I D E N T E .** Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge:

BERLANDA ed altri. — « Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 » (1490).

#### **Disegni di legge, approvazione del testo degli articoli**

**P R E S I D E N T E .** Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato in sede redigente il testo degli articoli del disegno di legge: « Norme per l'ampliamento e la integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze » (1441), dopo aver disposto lo stralcio degli articoli da 1 a 7, dei primi due commi dell'articolo 8 e degli articoli 9, 10 e 11.

#### **Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento**

**P R E S I D E N T E .** Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio annunciate nella seduta del 14 luglio 1981 — *Doc. IV*, nn. 65 e 66 — sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

#### **Discussione dei disegni di legge:**

« **Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero** » (1111);

« **Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed arti-**

**stica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente » (1112)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero » e « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente ». Avverto che sui disegni di legge, che riguardano oggetti strettamente connessi, potrebbe svolgersi un'unica discussione generale.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

**SAPORITO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SAPORITO, relatore.** Desidero far presente l'opportunità che, in sede di esame degli articoli dei due disegni di legge, vengano prima votati gli articoli del disegno di legge n. 1112 i cui istituti normativi ed economici sono estesi alle norme del disegno di legge n. 1111.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ministro, ella ha inteso la proposta del relatore?

**BODRATO, ministro della pubblica istruzione.** Sì, signor Presidente e sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Allora, poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è il senatore Accili. Ne ha facoltà.

**ACCILI.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le poche cose

che avrò modo di dire non hanno la pretesa di essere originali. Mirano solo a tentare di stabilire se il contenuto di fondo del disegno di legge in discussione (reclutamento del personale, ristrutturazione degli organici, misure per evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente) si muove nella prospettiva giusta e contiene elementi di affidabilità tali da far ritenere essere questa la volta buona per chiudere un capitolo non certo esaltante della vita tormentata della nostra scuola.

Si tratta, in sostanza, di stabilire se questa legge — a differenza di troppe altre — si cala nelle forme di precariato esistente e, per così dire, le fotografa e se si dà, in pari tempo, gli strumenti operativi capaci di rimuovere le cause recenti e remote di un così devastante fenomeno incominciando col restituire ai concorsi la loro insostituibile funzione ed agli organici un assetto che dica la verità in ordine al rapporto docente-discente. Rapporto che, se le statistiche dicono il vero (e lo dicono), vede un insegnante ogni 15 alunni. Il che collocherebbe il nostro paese in una posizione di autentico privilegio nel novero dei paesi più industrializzati d'Europa e non solo d'Europa. Ma ciò non è. Il numero degli alunni per ciascuna classe — nella quasi totalità dei casi — spesso si raddoppia, mentre il numero degli insegnanti si attesta su livelli che non denunciano o avvertono flessioni. Anzi, il contrario.

Ciò vuol dire che il settore organici o, meglio, l'organizzazione complessiva della scuola, avverte sbavature e scompensi sconcertanti. Vive, cioè, la sua crisi.

Vero è che molti motivi della crisi che il sistema scolastico attraversa da anni vanno ricercati anche al di fuori della scuola, al di fuori, soprattutto, del corpo docente, però è altrettanto vero che, prima di eliminare le anomalie esterne, è necessario porre mano a quelle interne affrontando il problema del reclutamento degli insegnanti, quello della loro efficienza con criteri che non abbiano più nulla a che vedere con quelli seguiti in passato.

Qui non intendo cadere nel solito pessimismo di maniera che, troppo spesso, inficia i nostri discorsi quando si parla della scuola; desidero solo riproporre a me stesso ed a voi, onorevoli senatori, il quesito se tutta la nostra politica scolastica, la quale nell'affrontare alcuni problemi più urgenti ne ha fatto nascere altri a quelli connessi, non abbia avuto un vizio genetico che l'ha condizionata, o se esistono difficoltà di altro genere, magari obiettive ed inesorabili, operando sulle quali errori e scompensi erano ragionevolmente inevitabili.

È evidente che noi non dobbiamo limitarci a dare risposte facili e scontate; è evidente che la nostra azione non può ridursi ad una pura analisi diagnostica dei mali che ci affliggono, ma deve incamminarsi sulla strada della terapia (forse anche d'urto), nella convinzione che, dopo tante grida di sapore... manzoniano, dopo tante denunce e querele, quello da farsi è il discorso più difficile ed impegnativo, delle proposte concrete.

Occorre delineare un modello possibile di scuola, un modello su cui puntare con tutte le nostre forze senza lasciarci fuorviare da pigrizie o rassegnato fatalismo, da tentazioni utopistiche e futuribili che viziano tanta parte della letteratura in materia.

Ed il primo nodo da sciogliere ritorna allora quello del corpo docente, della sua formazione e livello qualitativo, della sua preparazione e, in una parola, della sua professionalità. L'insegnante, da quello delle scuole materne a quello delle scuole elementari e secondarie, è lui la vera struttura scolastica irrinunciabile; è nella sua mediazione che si qualifica o squalifica la scuola.

Non si vuole, certo, sminuire l'utilità e l'importanza dell'edilizia scolastica, delle biblioteche, dei laboratori, delle palestre e del complesso delle attrezzature gravitanti intorno alla scuola, ma aggiungo che la loro vera utilità non potrà che misurarsi con l'uso consapevole ed intelligente che ne sapranno fare gli insegnanti.

Per questo, come del resto evidenzia la relazione al disegno di legge in esame, il momento del reclutamento e della selezione degli insegnanti non è un momento neu-

tro rispetto a quello della innovazione didattica ed educativa, vale a dire delle riforme; è invece momento qualificante di una politica scolastica la quale non può prescindere dal problema della categoria dei docenti, le cui attitudini e capacità come educatori vanno attentamente valutate, accertate e collaudate, in una con lo stato giuridico della categoria.

Oggi, con il passaggio, soprattutto, da una scuola a base sociale piuttosto circoscritta ad una scuola a base popolare e di massa, tutto ciò è diventato ben più complicato ed arduo.

Il numero dei docenti è cresciuto a dismisura, e questa circostanza ha contribuito non poco a mettere in crisi ogni normale anche se non proprio collaudato sistema di reclutamento.

Siamo passati dai tradizionali procedimenti di concorso, ritenuti inapplicabili di fronte alle urgenze del fabbisogno, a nuovi metodi, più o meno disorganici e, talvolta, demagogici, che hanno ben presto riversato questa loro caratteristica intrinseca sullo stato generale del corpo docente e della scuola nel suo complesso.

Migliaia di insegnanti, soprattutto delle scuole secondarie, sono stati immessi nei ruoli sulla sola base del servizio precariamente prestato, sulla sola base del possesso del titolo di abilitazione. Anzi, col procedimento della immissione in ruolo, è andato in crisi anche il procedimento per il titolo di abilitazione, non più conseguito attraverso prove scritte ed orali, ma attraverso tutta una serie di ingegnose trovate che, come nel caso dei cosiddetti corsi abilitanti, erano state tirate in ballo per giustificarne l'uso, anzi l'abuso, che se ne faceva.

E persi dietro questi illusori palliativi, senza più concorsi, senza più abilitazioni, le cose sono andate per loro conto, cioè alla deriva, con tutte le conseguenze che ci troviamo oggi a dover affrontare in una situazione divenuta anomala, aleatoria, insostenibile. Di qui, anche, la scarsa fiducia e credibilità — certo al disotto dei demeriti reali — che oggi circondano il personale docente e che coinvolgono nel giudizio negativo quegli stessi insegnanti preparati

e seriamente impegnati nella vita della scuola che restano, per buona ventura, una consistente e valida maggioranza.

Bisognava gettare questo sguardo al passato e leggerne gli aspetti negativi che ne hanno caratterizzato il divenire, per porci dinanzi ai problemi dell'oggi e, primo tra tutti, quello della disciplina e del reclutamento del personale docente.

Il relativo disegno di legge, di cui ci stiamo occupando, segna un ritorno alla realtà, alle cose concrete e che valgono.

Nel suo spirito esso ristabilisce il principio che ridà prestigio alla categoria degli insegnanti, la quale ha da essere un corpo selezionato e deve avere autorità non perchè ufficialmente docente, ma perchè sa, e sa insegnare, ed incarna, per ciò stesso, l'autorità del sapere in quanto tale.

Si tratta di riprendere da capo tutto il discorso sulla funzione dell'insegnante e di dare la sua autentica dignità professionale ad una attività altamente responsabile che la categoria è chiamata a svolgere.

Con la legge che siamo chiamati ad approvare, vorremmo fare oggi quello che non si è fatto ieri; vorremmo rimediare agli errori, inevitabili o meno, cui in passato siamo incorsi; vorremmo approvarla con questo spirito ed in questo fermo convincimento.

Soprattutto, con questa legge, vorremmo farla finita col fenomeno del precariato. È un fenomeno che da anni mortifica la scuola italiana e che andava quindi affrontato con risolutive iniziative pur temperate con la esigenza di dare una conveniente sistemazione a quanti sono venuti a trovarsi in tale assurda condizione giuridica e di fatto.

Il disegno di legge in esame — occorre riconoscerlo — si muove in questa prospettiva ed ha il merito, da una parte, di allestire adeguati rimedi per il riassorbimento in ruolo dell'attuale personale precario, dall'altra, di predisporre, attraverso il normale ripristino dei concorsi, validi sistemi operativi per eliminare le cause che sono alla base del fenomeno stesso.

Opportunamente l'articolo 9, dopo aver prescritto che le supplenze annuali possono essere conferite solo nel caso non sia

possibile provvedere attraverso il personale insegnante di ruolo reperibile tra i contingenti distrettuali, stabilisce anche che quelle conferite in difformità a tale disposizione e ad altre contenute nello stesso articolo restano prive di effetto e non escludono la responsabilità diretta di coloro che abbiano preso il relativo provvedimento.

Il punto è proprio questo: evitare, cioè, di riaprire, sotto forme analoghe o diverse dalle precedenti, nuove forme di precariato scolastico.

Forse una normativa più efficace, una normativa più articolata che prevenisse meglio le cause anche indirette di un siffatto fenomeno poteva essere più scrupolosamente tentata.

Non bisogna lasciare nulla avvolto nelle forme di generiche affermazioni che possono diventare di difficile applicazione sul terreno operativo; nulla, soprattutto, di in-contemplato o di ambiguo, per non dare poi adito alle risapute interpretazioni avanzate o di comodo, su cui si svilupperanno, oltre che le solite contestazioni sindacali, le solite pretese e rivendicazioni di quanti vengono comunque a passare per il servizio scolastico senza il necessario titolo e senza regolare concorso.

Se, in ordine al reclutamento del personale docente, si è voluto — lodevolmente — ristabilire la funzione insostituibile del concorso, questa regola non deve ammettere eccezioni di sorta per nessun tipo di insegnamento. Il principio del concorso dovrà poi trovare la sua conseguente attuazione attraverso adeguate procedure che assicurino la massima selettività fra i candidati e il più rapido svolgimento delle operazioni concorsuali. Efficaci, a questo riguardo, mi pare debbano riuscire, oltre che l'adozione della forma decentrata degli esami, la periodicità biennale del concorso che può essere bandito ai fini dell'abilitazione, indipendentemente dai posti disponibili.

A qualche riserva invece mi pare dia adito la circostanza che i concorsi, così come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, restano sempre concorsi per titoli e per esami. Se il concorso è finalizzato all'accertamento culturale e professionale effettivo

del candidato, potrebbe più propriamente bandirsi per soli esami e la graduatoria dei vincitori, quindi, dovrebbe fondarsi sulla sola base dei risultati delle prove, scritte ed orali, mentre i titoli dovrebbero essere presi in considerazione solo a parità di merito.

Quello che però maggiormente ci importa rilevare è che una rigorosa quanto attenta selezione degli insegnanti sin dal momento in cui si avviano alla professione coinvolge non solo gli interessi specifici delle persone, ma gli interessi generali della scuola, nel senso che avrà una indiscutibile efficacia sul suo funzionamento e restituirà dignità, in pari tempo, e alla scuola e ai docenti.

Anche per questi ultimi si tratta infatti di riscoprire il significato della propria funzione, di ritrovare la propria identità professionale nella scuola e nella società.

L'uscita dalla crisi della scuola postula oggi più che mai un concorso di sforzi e di iniziative che debbono partire da tutte le sue componenti. La preparazione, l'impegno, la partecipazione viva dei docenti e la visione aggiornata della loro professione sono i cardini su cui poggia la rivalutazione della scuola e del ruolo che nella scuola ai docenti compete.

Una gran parte del corpo docente è attualmente disorientata, anzi vive in una condizione di frustrazione psicologica e di rassegnazione fatalistica. Da tempo sente la crisi del proprio ruolo: ruolo che è stato in questi ultimi anni oggetto di contestazione e di censura da parte di studenti e non.

Alcune forze politiche sono arrivate addirittura a parlare di superamento dei compiti del docente perchè, sempre secondo quelle forze politiche, la scuola stessa, come istituzione, era un dato storicamente superato. E tra le tensioni della contestazione e lo smarrimento in cui li lascia la crisi della loro collocazione nella società, molti docenti scelgono spesso il disimpegno o il minore impegno possibile spinti a ciò dal fatto che la loro attività, rimasta sempre poco gratificante sotto l'aspetto economico, lo è ancor meno sotto l'aspetto morale.

Si tratta, com'è evidente, di problemi a dir poco complessi a cui, però, una prima risposta positiva è venuta dal Governo — o meglio, dai Governi — e dal Parlamento attraverso l'istituzione degli organi collegiali della scuola.

Oggi si può ben dire che una folata d'aria innovatrice è penetrata nella scuola. I vecchi, arrugginiti, arcaici rapporti sono saltati e la società, nelle sue multiformi articolazioni, è entrata nella scuola e la scuola trova una sua più moderna e dinamica collocazione nella società.

Se tutto questo ristabilisce l'equilibrio nei rapporti sempre complessi della vita della scuola e se genitori, alunni, docenti e società civile si ritrovano per sentire e vivere insieme i problemi di una crescita civile che tutti coinvolga, occorre, in pari tempo, prendere coscienza che l'odierno apparato organizzativo della scuola appare anacronistico rispetto all'attuale e sicuramente più aggiornato sistema di rapporti ormai in essere nella scuola e nella società.

E per riprendere l'esame delle cause che affliggono oggi la scuola non si può non spostare l'osservazione su quello che avviene nel mondo dell'università.

Il Parlamento ha da poco approvato, con maggiore o minore soddisfazione degli studenti e dei docenti, una legge che riguarda appunto l'università e su cui per tanti anni si era meditato, discusso e ridiscusso spesso a più riprese. Un passo è stato compiuto e non starò qui io a fare ripensamenti ed analisi retrospettive.

Ma non si creda che con questo possiamo metterci l'animo in pace. Restano infatti altri aspetti della scuola universitaria nemmeno sfiorati dalla legge di cui ci siamo occupati or è qualche tempo; restano in piedi ancora vecchi problemi e situazioni anomale che si stanno proponendo alla nostra attenzione in Commissione e su cui occorre decidere senza ulteriori indugi.

Onorevoli senatori, io non credo di allontanarmi dall'argomento se, a questo punto, faccio una piccola digressione sulla situazione di alcuni atenei — quelli del pacchetto storico, per intenderci — tra i quali figura quello del mio Abruzzo la cui statizza-

zione si trascina ormai da lustri. Basti pensare, al riguardo, che i Governi che si sono succeduti nel tempo hanno approvato ben tre disegni di legge e nessuno di essi ha raggiunto le aule parlamentari. Si sono persi per via: il primo è del 15 dicembre 1971. Siamo agli sgoccioli della V legislatura ed il disegno di legge rimarrà lettera morta. Lo ripresenterà, agli inizi della VI legislatura, il Ministro della pubblica istruzione dell'epoca nella seduta del Consiglio dei ministri del 5 maggio 1973.

Questo secondo disegno di legge avrà un destino ben strano: dal Consiglio dei ministri, anche se approvato, non giungerà mai in Parlamento.

Il terzo ed ultimo della serie è del 24 ottobre 1975 e sarà oggetto, in Commissione e in Sottocommissione, di un estenuante dibattito: dibattito che si trascinerà per troppo tempo e tra non pochi contrasti fino allo scioglimento anticipato della VI legislatura.

È, questa, la volta di dire con fermezza una parola definitiva e da parte del Governo e da parte del Parlamento. C'è stato, a suo tempo, perfino un sopralluogo effettuato da una Commissione parlamentare per acquisire tutti gli elementi di giudizio sulle libere università abruzzesi; c'è, infine, l'articolo 10 dei provvedimenti urgenti sulle università italiane che impegna il Governo a risolvere il problema senza ulteriori colpevoli negligenze e deprecabili indugi. C'è una lunga attesa delle popolazioni interessate e di 20 mila studenti che non può essere ulteriormente tradita senza alimentare discredito e sfiducia nelle istituzioni.

Tutto questo appartiene al passato. Oggi stiamo vivendo una stagione diversa anche perchè l'intero ventaglio delle forze politiche rappresentate in Aula ed in Commissione — a parte qualche comprensibile divergenza su taluno dei problemi interessanti la statizzazione — converge sull'esigenza di chiudere la partita e di dare all'Abruzzo quelle due università (l'Aquila e la D'Annunzio) che da tempo, come dicevamo, rincorrono la prospettiva della statizzazione.

La Commissione di merito sta per giungere ad una conclusione. Il Parlamento, ma

soprattutto il Governo per quanto concerne l'aspetto finanziario, facciano la loro parte.

Così come Governo e Parlamento, ma soprattutto il primo, debbono poter fare la loro parte se intendono risolvere sul serio la questione degli istituti superiori di educazione fisica, tra cui quello dell'Aquila, attraverso un risoluto impegno legislativo che porti gli undici ISEF esistenti a livello universitario. Si chiamino essi facoltà di scienze motorie o quant'altro, ha ben poca rilevanza rispetto all'esigenza primaria di strappare queste pur valide istituzioni ad una situazione che definire precaria è dir poco. Uguale discorso varrebbe per la riforma dell'esame di Stato. In questo caso andrei, signor Ministro, sicuramente fuori del seminato. Anche perchè finirei con l'aggiungere qualche punto in più rispetto ai sette punti che due distinti quotidiani proposero alla sua attenzione nel momento in cui assumeva la responsabilità del Dicastero di viale Trastevere. I punti in questione non sto a rammentarglieli, li conosce fin troppo bene. Non vorrei aggiungerne altri, per non rendere troppo nutrito il suo *carpet*. (Applausi dal centro).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Ulianich. Ne ha facoltà.

**U L I A N I C H .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1112 è stato presentato il 17 settembre 1980 dall'allora ministro della pubblica istruzione onorevole Sarti. Questa data è sufficiente a darci la misura dei tempi che la discussione di esso ha richiesto prima in sede di Sottocommissione, quindi in sede referente alla 7ª Commissione.

Il disegno di legge in esame è stato dettato senza dubbio da buone intenzioni, ma ci si può chiedere se siano sufficienti le buone intenzioni. Qui si ha da discutere peraltro su ciò che il disegno di legge è in questo momento, in questa precisa redazione, sempre sullo sfondo di un disegno generale che non è stato nè ha potuto essere toccato nei suoi cardini sostanziali.

Vorrei puntualizzare due premesse prima di passare alla sostanza del disegno di legge.

Non intendo assolutamente affermare che tutto quanto viene proposto dalla maggioranza di Governo sia malfatto o che ai disegni di legge da quella presentati o sostenuti si debba opporre, in linea di principio, un atteggiamento di rifiuto. Sarebbe manicheo, politicamente e razionalmente semplicistico, senza senso. D'altra parte non risponde a verità che la maggioranza in ogni caso rifiuti l'apporto dell'opposizione o delle opposizioni. Sarebbe ingeneroso affermarlo. Anche il disegno di legge n. 1112 reca impronte significative dell'intervento e del Partito comunista italiano e della Sinistra indipendente in quanto accettate dalla maggioranza di Governo. In talune proposte è stato raggiunto l'accordo, su altre non si è avuto un momento tale di convergenza da permettere uniformità di posizioni.

D'altra parte l'opposizione o le opposizioni debbono possedere un proprio progetto specifico, una propria chiara idea (laddove « specifico », « chiara », non sono sinonimi di staticità) a cui ispirarsi al fine di perfezionare le leggi od esprimere eventualmente il proprio rifiuto. Vale a dire, opposizione, accettazione, lavoro comune o lotta razionalmente, politicamente fondate, perchè non si può nè si dovrebbe dare in sede legislativa, e non soltanto in questa, gratuità o immotivazione politica.

Seconda premessa. Non è sufficiente forse nè la ragione politica nè la ragione sindacale quando per ipotesi non siano realizzate in una legge le ragioni della giustizia: chè una legge non dovrebbe favorire categorie più rappresentate o meglio difese a scapito di altre più deboli, sindacalmente senza voce e appoggio. Il Parlamento esiste nel nostro paese e in una libera democrazia anche per questo, per raccogliere, certo, le spinte, i progetti, le rivendicazioni delle classi lavoratrici rappresentate dai sindacati, ma anche per mediarle in un contesto generale di equilibri di interessi (dai quali non vanno esclusi quelli degli utenti della scuola) nella considerazione del bene della collettività, vale a dire della società nel suo complesso, e tenendo conto anche dei diritti di chi non ha forza non solo per difenderli ma neppure per enunciarli. Per questo motivo il Par-

lamento non può — così a me pare — assumere il ruolo di notaio che registri semplicemente, acriticamente, singole esigenze pur giuste, accettandole in base a parametri di mera convenienza di politica settoriale, tralasciando di ispirarsi a criteri di giustizia generale e a progetti precisi che rappresentino un contesto globale razionale: questo se le leggi non vogliono semplicemente rispecchiare, codificandola, una certa realtà, ma creare anche, promuovere, gestire realtà nuove.

Venendo ora al disegno di legge n. 1112 sul precariato, va osservato che si parte in genere da una definizione: precario è chi non ha un posto stabile. Ma non avere un posto stabile è motivo di insicurezza sociale, con tutto quanto ne consegue. Dunque, chi è precario deve essere immesso in ruolo e va reso quindi inamovibile, sicuro. Questo è il sillogismo a fondamento di ogni legge che si prefigga di sconfiggere il precariato, ritenuto giustamente un male, qualche cosa di degradante. Ma forse il discorso vuoi politico, vuoi sociale-umano, può essere ulteriormente approfondito. Intanto si deve essere chiari su un punto: che le diverse leggi che ritengono di eliminare il precariato e le sue cause non fanno altro che ribadire il principio che in qualsiasi caso l'avere un posto non stabile — il riconoscimento del diritto ad un posto di lavoro non viene qui minimamente messo in discussione — sia un male, non importa se all'inizio dell'apprendistato o in altro periodo della propria crescita o maturità professionale. E se invece di sussumere acriticamente la categoria del precariato cominciassimo a distinguere? Infatti il rischio di questa legge come delle altre che sono state elaborate (ultima quella del 1978) per tentare di eliminare il precariato è proprio quello di riprodurre il fenomeno che si vuole evitare, anche per voler porre sullo stesso piano categorie diverse. Intanto, perchè, ad esempio, non si è tenuto fede per un lungo periodo di anni al principio che deve insegnare solo chi abbia superato l'esame di Stato abilitante alla professione? Un medico che non lo abbia superato non può esercitare, e così un avvocato: insegnare a ragazzi, a giovani,

si ritiene forse meno impegnativo che curare la salute o gli interessi legali di un uomo, di un cittadino?

Questo dice di per sè a quale livello sia giunta in molti la concezione della scuola. Sappiamo che il superamento dell'esame di Stato non significa di per sè possesso di professionalità; nulla vieta, peraltro, che l'esame di Stato venga riformato. Esso risente ancora nella sua struttura di una stagione ormai tramontata della cultura, di una certa concezione della psicologia, della pedagogia, della vita civile e sociale; accanto all'esame di Stato è necessario riformare la scuola, dare nuovo impulso innanzitutto alla coscienza professionale degli insegnanti attraverso una formazione più permanente. Si rende pertanto opportuno ribadire che l'unico modo per entrare in ruolo è il superamento di un concorso e che la supplenza, da sola, non può costituire nè titolo nè diritto alla immissione in ruolo.

Venendo più da vicino a trattare del disegno di legge, direi che si potrebbe condividere l'impostazione data nella forma attuale al titolo primo, concernente l'esame di abilitazione e i concorsi (articoli da 1 a 6). Si impone infatti, nel caos legislativo attualmente esistente una linea precisa, univoca da seguire.

D'accordo sui concorsi a cattedre con frequenza biennale e sul mantenimento della biennialità ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o di posti, ad eliminare lo sconcio che si è verificato negli ultimi 6 anni. Positivo mi parrebbe, se seriamente impostato e rigorosamente controllato — ma questa dimensione mi sembra sconosciuta al disegno di legge — l'anno di formazione a cui sono ammessi coloro che abbiano superato le prove di concorso. Sarebbe peraltro estremamente opportuno sostituire l'attuale comma 2 dell'articolo 1 — è una proposta che sottopongo al Governo ed al relatore — con il seguente: « Coloro i quali abbiano vinto il concorso sono nominati in ruolo qualora abbiano positivamente superato un anno di formazione ».

In tal modo, il superamento dell'anno di formazione verrebbe a costituire (così mi

parrebbe naturale qualora ad esso si voglia attribuire un significato veramente innovativo) parte integrante dell'esame di concorso; ciò sempre che il comma 15 dell'articolo 2 manifesti un impegno ed una volontà reali di applicazione e non semplicemente buone intenzioni, anche se quel « promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli IRRSAE e con le università tendenti a realizzare specifiche iniziative di formazione » può lasciare dubbiosi, conoscendo con quale lentezza (già più volte in quest'Aula lamentata) si stiano ponendo le basi perchè gli IRRSAE siano veramente in grado di attuare le funzioni per cui sono stati istituiti.

A proposito del secondo titolo delle dotazioni organiche aggiuntive, toccherò solo due punti. Un problema serio non può non proporsi qualora si consideri la diffusione della sperimentazione (scuola a pieno tempo o integrata) sul territorio nazionale. Se è vero che nel decennio 1971-80 si è avuto un incremento di scuole in cui la sperimentazione è stata attuata con un passaggio da 61 a 531, è pur vero che i totali in valori assoluti indicano con chiarezza una flessione. Dal raffronto degli anni scolastici 1978-79 e 1979-80 emerge un decremento di 5.213 unità.

Non meno grave preoccupazione si acquisisce quando si passa ad un'analisi dei dati per regione. Nelle regioni nord-occidentali (in particolare Piemonte e Lombardia) e centrali (soprattutto Toscana e Lazio), gli alunni delle classi sperimentali costituiscono i due terzi dell'intero contingente di utenti. Come si desume dal sedicesimo rapporto del CENSIS 1980 sulla situazione sociale del paese al capitolo relativo all'istruzione, la diffusione delle scuole sperimentali nelle regioni meridionali ed insulari è fortemente carente, comprendendo non più del 15 per cento di tutti gli alunni fruitori delle esperienze di integrazione.

Gli squilibri territoriali appaiono ancor più evidenti quando si pensi che il 69,2 per cento degli alunni del tempo pieno si trovano concentrati in 5 regioni del centro-nord e che, nelle 20 provincie in cui l'attività integrativa non è praticata in nessuna scuola, 14 appartengono all'area meridionale-insulare. Un solo esempio: la Campania. Le scuo-

le interessate alla sperimentazione sono state, nel 1979-80, 14, con 187 classi e una popolazione scolastica di 3.917 unità, rispetto alle 218 classi e 4.869 unità del 1978-79: decrescita di 31 classi e 952 studenti. Nel Molise, a fronte di nove classi con 146 alunni nel 1978-79, si ha nel 1979-80 nulla. Decréments di alunni si verificano sia in Calabria sia in Sicilia. Dopo 10 anni di vita, la sperimentazione sembra progredire, secondo i dati forniti dal CENSIS, nelle provincie in cui ha avuto inizio in tempi più remoti, dove la esperienza è già estesa ad un numero consistente di scuole nonché nelle provincie dei capoluoghi più grandi, compresi alcuni nel sud, come Bari e Palermo, e nelle regioni nord-occidentali.

Questi dati potrebbero sembrare non significanti in rapporto al disegno di legge n. 1112. A me pare invece che essi siano direttamente inerenti il discorso sotteso all'articolo 8 che tratta delle dotazioni organiche. Al comma quarto, non sconfessato dal comma 2 dell'articolo 15, si legge: « La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media è calcolata aggiungendo anche il numero dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento di titolo di studio funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

### Presidenza del vice presidente M O R L I N O

(Segue U L I A N I C H) . Ma se è vero quanto risulta dai dati forniti dal CENSIS per ciò che concerne la sperimentazione (scuola a tempo pieno e integrata) avremmo la codificazione delle situazioni esistenti con il conseguente approfondito dislivello tra regioni centrosettentrionali e regioni meridionali ed insulari. Lascio al Governo e al relatore il compito e la responsabilità di eliminare questa ingiustizia.

Dovrei ora passare al capitolo delle supplenze. Se ho ben compreso quanto il senatore Saporito, a cui va dato atto di solerte impegno e di intelligente equilibrio, scrive nella sua relazione, il disegno di legge n. 1112 mira alla sistemazione e conseguente eliminazione del precariato. Non solo, ma egli afferma che « il limite di tutta la precedente normativa è dato dal fatto che tutte le leggi ricordate, specialmente la fondamentale legge n. 463 del 1978, mentre affrontavano solo parzialmente il problema della sistemazione delle molte categorie di personale precario, contenevano in se stesse i germi della costituzione di nuovo precariato sia perchè non eliminavano in radice le occasioni di nuovi rapporti precari... » eccetera. Si deve dun-

que ritenere che il collega Saporito giudichi questa legge in grado di eliminare in radice le occasioni di nuovi rapporti precari. Se così non fosse, potrebbero spettare ad essa altri meriti riconosciuti dal relatore, ma non quello fondamentale della eliminazione del precariato per cui questo disegno di legge è in effetti stato presentato. Se ciò non fosse, approveremmo una gigantesca « sanatoria » (questo è il termine che il senatore Saporito usa a pagina 8), ma non raggiungeremmo affatto gli scopi precisi che il disegno di legge si prefigge.

È vero che il senatore Saporito si lascia sfuggire (oppure, come credo, si premunisce di fronte alla storia contro affermazioni troppo sicure) una frase come questa: « debellando quanto più sia possibile le occasioni di ricostituzione di situazioni di precariato » (pagina 4 della relazione). Ma l'asse della sua relazione è impregnato di ottimismo circa l'eliminazione in radice del precariato. Senza di che, il disegno di legge, in discussione oggi, in gran parte non avrebbe senso.

Vorrei invitare i colleghi a rivolgere l'attenzione ad un'altra relazione, quella premessa al disegno di legge nella redazione in

cui è pervenuto inizialmente al Senato. Ne traggio soltanto un punto, senza assolutizzarlo, a titolo d'esempio. Si tratta del discorso sulle assenze del personale docente. Ho già detto in Commissione e debbo sottolineare ancora in Aula che non è possibile, nè scientificamente nè politicamente, che il Ministero della pubblica istruzione fondi dei ragionamenti e delle deduzioni in ambito legislativo su tabelle che si riferiscono alle assenze dell'anno solare 1973. A tal punto che in un primo momento il sottosegretario Falcucci, che apprezzo per la competenza ed il rigore con cui ha seguito e segue le discussioni dei disegni di legge alle quali il Ministro l'ha delegato, potè affermare in 7ª Commissione che si trattava di un errore di data. Soltanto in un secondo tempo il sottosegretario Falcucci ha riconosciuto che la data corrispondeva veramente al 1973. Del resto del 1973 si parla nella relazione premessa al disegno di legge dal ministro Sarti.

Vorrei rivolgere agli organi competenti la preghiera di agire con maggiore serietà, di fornire documentazione aggiornata, di produrre tabelle statistiche specifiche non troppo generali.

Sulla base di una vecchia indagine statistica, l'estensore della premessa scrive: « Sulla base dei dati dedotti da un'indagine sull'assenza del personale nel 1973 si può affermare che non meno del 50 per cento delle giornate di assenza sono da riferirsi ad assenza di durata inferiore ai 20 giorni: vedasi anche l'allegata tabella n. 3 sui motivi di assenza ».

Non interessa rilevare come la tabella 3 non chiarisca assolutamente nulla in rapporto alle assenze di durata inferiore ai 20 giorni e neppure chiedere perchè si rinvii unicamente — nel paragrafo in cui si tocca l'argomento — alle assenze del personale delle scuole secondarie e artistiche, senza minimamente far cenno delle assenze del personale docente nella scuola materna e nella scuola elementare.

Quanto va specificato è altro; questo punto è considerato come causa di precariato in quanto dà vita a supplenze. Un tentativo di risposta era rappresentato dall'ex articolo 10. Posto, infatti, che non meno del 50 per

cento delle assenze siano di durata inferiore ai 20 giorni, imponendo ai docenti di ruolo e non di ruolo « di supplire ai colleghi assenti per non più di 20 giorni anche in eccedenza dell'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore », — sto citando il vecchio articolo — « e sino a un massimo di 6 ore aggiuntive al predetto orario », si abbozza una soluzione.

Non entro nel merito di essa. Osservo peraltro che simile materia avrebbe dovuto essere riservata a trattative con i sindacati. Ma, posta la logica del disegno di legge, l'attuale articolo 12 ne capovolge completamente il senso originario quando recita che « i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i colleghi assenti per non più di 6 giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio, e sino a un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario ».

Anche qui non discuto se l'attuale articolo 12 sia più rispettoso dell'ex articolo 10 della dignità del docente. Mi sembra di poter affermare semplicemente che si apre nella *ratio* del discorso impostato dal Ministro una falla notevole nella diga che avrebbe dovuto arginare, eliminandole, le cause della formazione di nuovo precariato. Ho ricordato uno solo dei molti casi che potrebbero essere esaminati e che indicano come il disegno di legge n. 1112 non sia in grado assolutamente di realizzare ciò che i proponenti sembrano o sembravano ripromettersi. Ma se così fosse, gran parte dell'impianto di questo disegno di legge crollerebbe nelle sue ultime motivazioni.

Ancora una sola domanda relativa alle supplenze. L'ex articolo 9, ora articolo 11, trattava del conferimento di supplenze annuali da conferire sulla base di graduatorie provinciali. Abbiamo dunque ancora delle supplenze annuali da affidare a personale docente non di ruolo. L'articolo 10 rinvia all'utilizzazione dei docenti della dotazione aggiuntiva (comma uno, lettera b) per la « copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e non disponibili per un periodo non inferiore a cinque mesi nell'ambito del distretto o dei distretti vicini ». Ma cosa avverrà per la sostituzione del personale docente che sarà assente per un periodo che va da oltre

sei giorni (articolo 12) a meno di cinque mesi? Quale risposta dà il disegno di legge n. 1112?

Sembra che le supplenze rappresentino un capitolo veramente cospicuo anche per il bilancio dello Stato; nel 1979-80 sono stati spesi 750 miliardi. È una cifra enorme. Ci si può chiedere allora, visto che le assenze dei docenti costano così tanto al contribuente, se non sia il caso di rafforzare le maglie dei controlli che, a quanto mi consta, in talune zone sono troppo larghe o addirittura inesistenti. E, allora, richiamo al senso di responsabilità sia del personale docente della scuola che degli organi preposti alla verifica delle motivazioni e delle certificazioni addotte!

Vorrei passare ora al titolo III.

Sul titolo III, che concerne norme transitorie di immissione in ruolo (articoli da 16 a 46) e che rappresenta l'ossatura, la sostanza primaria della legge, con la immissione in ruolo di un numero imprecisato di docenti, va tentato un discorso più approfondito. Quanto al numero, va puntualizzato che, secondo la premessa del ministro Sarti, si trattava di 90.273 docenti e di 20.650 unità del personale amministrativo. Se si tiene conto di un ulteriore anno scolastico e delle nuove categorie previste nel disegno di legge, non è azzardato ipotizzare che le immmissioni in ruolo oscillino tra le 150.000 e le 200.000 unità. Anche qui non abbiamo dati precisi. Sarebbe auspicabile che il Ministro della pubblica istruzione ci fornisse lumi su questo punto non secondario. Ma tutto ciò perchè avviene? Per eliminare il precariato: questa è la risposta. Ma con quali metodi? A mio avviso, occorre riflettere.

Nel titolo primo abbiamo già visto come il disegno di legge intenda realizzare nuove modalità di arruolamento.

Un elemento che scompare nel titolo terzo è l'anno di formazione. Si presuppone cioè che tutti coloro che saranno immessi in ruolo presentino requisiti positivi di professionalità. Ma se quest'anno ha un qualche senso reale per l'inizio dell'acquisizione della professionalità, non si vede perchè, nel momento stesso in cui la legge lo sancisce per il futuro, ritenendolo indispensabile, non lo stabilisca anche per il presente. Non so-

lo non si ha l'anno di formazione, ma, guardando più da vicino, occorre distinguere tra due grandi categorie di docenti: quella degli abilitati o idonei e quella di coloro che non sono in possesso del titolo conseguito attraverso l'esame di Stato abilitante all'insegnamento. Non abbiamo nulla in contrario, in linea di principio, alla immissione in ruolo, previo anno di formazione e aggiornamento (che andrebbe riproposto, qualora si voglia una scuola viva e al passo con la realtà, per tutti gli insegnanti, dopo un certo numero di anni da definire) dei docenti abilitati, anche se in un contesto legislativo diverso da quello di una sanatoria generale. Costoro hanno sostenuto un concorso e superato dei corsi abilitanti.

Riteniamo invece improponibile e ingiusto il criterio introdotto nel disegno di legge n. 1112, secondo cui i docenti incaricati o supplenti (articoli 18, 20, 29, 31, 35, 36) privi di abilitazione abbiano diritto all'immissione in ruolo previo conseguimento dell'abilitazione in sessioni riservate.

Ci sono docenti abilitati senza insegnamento. Assisteremmo alla premiazione, in alcuni casi, della fortuna, dell'imprevisto o del preordinato. Coloro che non sono abilitati dovrebbero superare un normale esame di abilitazione.

Ma qui giungiamo ad un altro nodo dell'attuale disegno di legge.

Si pensa davvero che con una massiccia immissione in ruolo si servano gli interessi della scuola o — per usare termini meno astratti — dei fruitori del servizio scolastico? Si parla molto di contestualità — anche il collega Saporito ne parla nella sua relazione — ma la contestualità sembra un pio desiderio, un cono di fantasia proiettato su una realtà grigia per elevarla almeno all'orizzonte della speranza.

Riforma della scuola media superiore: se ne parla da anni. Realizzazione degli IRR SAE: lentissima. Quando se ne potranno vedere i frutti? La riforma degli organi collegiali ha avuto quell'esito di chiusura corporativa che invano abbiamo cercato di scongiurare in quest'Aula. Università: un'assai graduale, lenta attuazione della riforma della docenza universitaria, ma non ancora una

riforma dell'università. Gli studenti che non hanno sindacati e raramente hanno avuto forza politica sono i grandi negletti, i destinatari di masse di docenti che noi immettiamo in ruolo senza la strumentazione atta ad appurare se esistano le necessarie garanzie di professionalità.

Per tornare alla contestualità, rischiamo di inseguire un disegno di cui non abbiamo chiare le linee. Inseriamo dei pezzi nel meccanismo, ma non sappiamo se saranno della misura giusta nel contesto degli altri elementi. Oppure ogni progetto di riforma dovrà essere ridimensionato su una realtà che noi avremo preconstituito, o saremo stati costretti a preconstituire?

È stato detto in Commissione che « dei 751.000 che operano nella scuola 295.000 sono entrati per concorso, 456.000 attraverso provvedimenti di agevolazione »; 103.000 sono entrati con la legge n. 463 del 1978; 150-200.000 entreranno con il disegno di legge n. 1112. Non intendo mitizzare i concorsi. Ma come si farà a sbarrare la strada che ci conduce diretti a non potere più guidare noi, con le nostre leggi, un progetto di scuola su cui commisurare gli insegnanti e non viceversa? In un'epoca di industria culturale, in cui i luoghi di formazione vanno moltiplicandosi e la scuola è e sarà sempre di più uno dei centri di formazione, è opportuno, forse, pensare in termini di mobilità degli intellettuali. Questo potrebbe essere un principio fisiologico. Difendere la stabilità ad ogni costo potrebbe significare difendere una società di vecchio tipo, ancorarsi a meccanismi culturalmente contrari a qualsiasi sano criterio di gestione della società stessa. Fatto salvo il diritto al posto di lavoro, è necessario selezionare al massimo i docenti dirottando i non idonei per l'insegnamento nella scuola, attualmente in servizio, verso altre attività. Non si può accettare e codificare il principio: chi ha messo piede una volta nella scuola, vi resterà per sempre e sarà immesso in ruolo. Ci passerà — in questo senso mi sembra si dovrebbe pensare e legiferare — chi sia capace e dia garanzia di serietà professionale.

Non si può opporre ad un progetto quale quello del disegno di legge n. 1112 un altro

progetto che ne scardini dei punti fondamentali.

È stato così possibile inserire nel disegno di legge altre categorie come quelle dei maestri idonei del 1975, i docenti idonei che avessero realizzato un minimo di servizio nel sessennio, ma non è stato possibile togliere, non per allontanarli dalla scuola, ma per sottoporli a normali prove concorsuali, coloro che non sono e non erano in possesso di abilitazione.

D'altra parte la riproduzione del precariato, di cui ho già parlato almeno per taluni aspetti, stride con la presenza di circa 10.000 candidati che hanno superato i concorsi per le scuole di ogni ordine e grado.

Compilazione di graduatorie provinciali di personale idoneo al fine della immissione in ruolo su ogni posto di nuova formazione, insieme ad una graduatoria nazionale a cui attingere quando si esaurissero quelle provinciali? Ma questa che andrebbe necessariamente articolata è forse una proposta bruciata dal presente disegno di legge.

Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, questo disegno di legge avrebbe potuto costituire un'occasione per una svolta nella scuola italiana. Esso contiene anche elementi positivi che sono stati sottolineati ma l'asse centrale su cui è imperniato ripete, pur se in termini diversificati, leggi ed esperienze che credevamo appartenere ad un'altra era politica. Mi dispiace che la nostra delusione sia anche quella di molta parte del nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

**G U A L T I E R I .** Signor Presidente, che giudizio diamo di questa legge? Francamente non molto buono. I principi in essa vengono travolti dalle deroghe e alla fine rimangono solo le deroghe. La legge apre prospettando al titolo I nuove e più moderne procedure di accertamento della professionalità del docente ai fini dell'abilitazione del concorso, tutte correttamente e giustamente basate su esami orali e scritti. Ma al titolo III siamo già ad una deroga massiccia, « in prima applicazione della legge », in

virtù della quale entrano senza concorso o con concorsi riservati speciali alcune decine di migliaia di docenti purchè abbiano a qualsiasi titolo prestato servizio nella scuola anche in modo non continuativo nel corso dell'ultimo sessennio. Il pretesto, in base a quale si prevedono tali deroghe, è che il personale in questione, avendo prestato un qualsivoglia servizio nella scuola più o meno continuativo, avrebbe maturato una legittima aspettativa e quindi anche un diritto alla sistemazione definitiva attraverso l'immissione in ruolo senza regolare concorso. Per parte sua la pubblica amministrazione è oggettivamente inadempiente, non avendo più bandito da anni nè abilitazioni nè concorsi. A ciò si aggiunge il proposito, affermato dai ministri della pubblica istruzione, succedutisi negli ultimi anni, di risolvere definitivamente il problema del precariato, cioè del personale assunto mediante incarico-supplementa su posti non occupati dal personale di ruolo e rimasto nella scuola senza regolamentazione concorsuale della propria posizione.

Il problema del precariato nasce dalla incapacità di prevedere con adeguato anticipo l'effettiva consistenza degli organici di fatto e di diritto, per livello scolastico, per materia, per dislocazione territoriale, e di bandire ed espletare tempestivamente i relativi regolari concorsi. In effetti la previsione degli organici può essere abbastanza semplice per la scuola dell'obbligo, dove è sufficiente seguire l'andamento demografico, salvo gli aggiustamenti imposti dalla mobilità degli utenti sul territorio; non altrettanto semplice per la secondaria superiore dove la pluralità dei tipi di scuola e il vario atteggiarsi delle scelte degli alunni, ulteriormente complicato dagli abbandoni dopo uno, due anni di corso di studi e dai passaggi da un tipo di scuola all'altro nel corso del quinquennio provocano incrementi e decrementi di classi, di cattedre e di posti di lavoro difficilmente prevedibili in anticipo e secondo un andamento del tutto irrazionale. La differenza tra organico di fatto e organico di diritto consiste in questo: l'organico di fatto comprende tutte le cattedre e i posti orario di fatto funzionanti ogni anno; l'or-

ganico di diritto comprende solo i posti definitivamente acquisiti, in quanto stabilmente previsti per il regolare funzionamento delle scuole. L'esplosione della scolarizzazione di massa, e una certa imprevidenza, hanno reso sempre più difficile il riequilibrio tra la entità dell'uno e quella dell'altro.

Ma non è tutto, perchè gli ordinamenti vigenti prevedono possibili offerte aggiuntive di servizio da parte dell'amministrazione della pubblica istruzione, quali: le scuole materne statali (che non costituiscono obbligo per lo Stato); il tempo pieno nella scuola elementare e media; le attività integrative nella scuola dell'obbligo; le libere attività complementari; le attività destinate agli adulti (150 ore, corsi di scuola popolare, corsi CRACIS, ecc.); gli interventi formativi di supporto alla formazione professionale di competenza regionale (articolo 10 della legge n. 845 del 1978). Tutti questi servizi aggiuntivi, non comportando obbligo per nessuno, nè per i potenziali utenti di iscriversi e frequentarli, nè per l'amministrazione di erogarli, dipendono (o dovrebbero dipendere) di volta in volta o da esplicite richieste dell'utenza (che peraltro non sempre si configurano con il necessario anticipo), o da programmi spontaneamente proposti dall'amministrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio o comunque in termini di scelta culturale e politica (per esempio le scuole materne statali) o di servizio sociale (il tempo pieno) o di supporto all'azione didattica, con particolare attenzione ai ragazzi svantaggiati (le attività integrative, le libere attività complementari), o — ancora — di recupero degli adulti privi di titolo di studio. Logica vorrebbe che una razionalizzazione della complessa materia trovasse fondamento in programmi pluriennali concordati dall'amministrazione scolastica (in rapporto a proprie disponibilità di spesa e di personale e ad impegni ritenuti di volta in volta prioritari o particolarmente rilevanti sul piano politico, culturale, di sviluppo economico e industriale) con gli organi di governo periferico (enti locali, consigli scolastici distrettuali e provinciali, regioni).

La programmazione pluriennale, se vincolante per tutti, e vincolata, consentirebbe infatti una previsione abbastanza precisa delle esigenze di sviluppo della collettività nazionale, dei servizi richiesti dalla potenziale utenza, e quindi anche l'entità e durata dell'impegno dell'amministrazione, in termini non solo di personale docente, ma anche di strutture edilizie, di personale non docente, di dotazioni didattiche, librerie, sportive, eccetera.

La via scelta con la legge n. 1112, che riguarda esclusivamente l'assetto del personale docente e la sua definitiva immissione in ruolo, non prevede nessun quadro programmatico riferito ad analisi delle reali esigenze e disponibilità. Al contrario: dà per definitivo (articolo 15) tutto l'esistente (nonostante il calo demografico ed il progressivo prosciugamento del serbatoio di adulti privi di titolo di studio che vogliono acquisirlo); non considera che la domanda dei servizi facoltativi può avere andamento irregolare; non tiene conto di tutte le altre implicazioni di spesa (personale non docente, locali, spese di funzionamento, eccetera).

Per tutto questo sussistono ragionevoli dubbi circa la capacità della legge di sanare l'attuale divaricazione tra organici di diritto (previsti come ormai consolidati e quindi attribuibili a docenti di ruolo) e organici di fatto (imposti da esigenze temporanee, non previste e non prevedibili con anticipo) e quindi da attribuire a personale da assumere di volta in volta con contratto a termine (finché l'esigenza permane).

La legge, invece, fotografando l'esistente e considerandolo tutto come definitivo, immette in ruolo una notevole massa di docenti, nonostante il calo demografico in atto che già tocca largamente la scuola dell'obbligo e comincia a lambire la secondaria superiore, addossando all'amministrazione scolastica il compito di inventare (letteralmente) nuovi servizi, anche di tipo non prettamente scolastico, a cui destinare il personale di ruolo che resterà, prevedibilmente, senza posto di lavoro (ma che non potrà più essere licenziato).

C'è di più. Oltre a tutti i posti attualmente coperti e dichiarati come definitivamente

« in organico » (ancorchè per attività « libere » e non consolidate) la legge prevede un 5 per cento in più di dotazioni organiche aggiuntive, per esigenze che potrebbero di volta in volta determinarsi, 5 per cento aggiuntivo che in prima applicazione della legge viene elevato al 10 per cento (circa 100.000 docenti); la legge poi non considera gli incrementi di spesa generale che l'ulteriore offerta di servizio inevitabilmente comporta; non vincola l'incremento dei servizi da offrire nè a criteri generali di programmazione nè a scelte territoriali, di ordine di studi, di livello scolastico, lasciando tutto nella massima discrezionalità; non evita la formazione di nuovo precariato, in quanto prevede che le supplenze di docenti assunti per periodi tra i sei giorni e i cinque mesi vengano coperte con nuove nomine di supplenti, sia pure a termine.

Va inoltre detto che la dotazione organica aggiuntiva comprendendo, per la scuola media e per la scuola secondaria superiore, docenti di discipline diverse, suddivisi per classi di concorso abbastanza rigide, non garantisce l'effettiva utilizzabilità della massa di manovra su tutti i posti disponibili, ma solo su quelli affini alle competenze disciplinari e professionali dei docenti immessi in ruolo. Sotto questo profilo, lo strumento sembra essere rispondente solo alle esigenze della scuola elementare, dove tutti i docenti sono intercambiabili.

Per quanto attiene alle nuove modalità di abilitazione e concorso (di cui tratta il titolo I) va detto che esse non sembrano idonee a garantire una formazione e qualificazione professionale del personale destinato alla scuola effettivamente migliore di quella attuale. Tale formazione dovrebbe, a nostro giudizio, avvenire a livello universitario, con un corso abilitante annuale *post lauream*, organizzato e gestito dall'università stessa (in termini di finalizzazione didattica delle conoscenze disciplinari acquisite nel regolare corso di laurea). Questo presupposto formativo è imprescindibile se si vuole che in sede concorsuale si possa poi procedere — come logica vuole — alla selezione dei migliori.

Più negative ancora sono le considerazioni relative alle procedure straordinarie previste per i docenti già in servizio ai quali viene — di fatto — garantita l'immissione in ruolo.

La prevista sanatoria, infatti, è fondata sui seguenti criteri: chi ha prestato servizio con incarico, anche solo nell'anno 80-81, matura, in virtù dell'incarico « annuale » conferitogli (che un recente decreto ha peraltro prorogato di un solo anno), una legittima aspettativa di stabilità, quindi la legge deve immetterlo in ruolo; a tal fine è sufficiente che il docente incaricato, anche solo da un anno, dimostri di possedere un titolo di abilitazione; se l'incaricato non possiede tale abilitazione, ha diritto di accedere ad una abilitazione riservata e conseguita tale abilitazione entra in ruolo; chi — pur non avendo mai avuto un incarico — ha prestato un qualsiasi servizio saltuario nella scuola, ha diritto ad una riserva del 50 per cento dei posti nel primo concorso ordinario.

È accettabile questo? A me sembra di no. Anche ammesso che il servizio prestato costituisca davvero titolo sostitutivo rispetto alla regolare prova di esame concorsuale, non sembra davvero che un anno di incarico (1980-81) sia sufficiente a garantire una quantità di esperienza effettivamente equiparabile, sul piano dei contenuti dell'insegnamento, alla preparazione ed agli approfondimenti culturali e professionali che un concorso impone a chi lo voglia superare.

Per noi era da seguire un'altra strada. Riservare il concorso per soli titoli e quindi l'immissione *ope legis* esclusivamente a coloro che erano in possesso di incarico già nell'anno 1979-80, prorogato nel 1980-81 e ora, con un decreto in esame al Senato, in corso di proroga per il 1981-82 ed ammettere al primo concorso ordinario ed alla prevista riserva di posti tutti gli altri docenti « precari », con garanzia di valutazione, ai fini della formazione delle graduatorie, del diverso servizio prestato (con o senza incarico, per uno o più anni, ecc.).

Ulteriori osservazioni critiche possono farsi sulle singole categorie incluse negli ulti-

mi articoli del titolo IV (specie per l'articolo 39) che recuperano anche chi ha prestato servizi del tutto anomali, come i docenti dei corsi CRACIS. Non credo però di dover fare questo accenno analitico. Per ora stiamo alla critica di fondo: l'inadeguatezza del dispositivo rispetto all'esigenza di evitare lo insorgere di nuovo precariato; l'inaccettabile criterio di definizione degli organici (a regime); le perplessità circa la rispondenza della dotazione aggiuntiva nei livelli superiori alla scuola media; l'assenza di qualsiasi previsione circa la spesa indotta dall'offerta dei nuovi servizi resi definitivi più per sistemare il personale eccedente che per corrispondere ad effettive richieste dell'utenza; l'assenza di criteri di programmazione a cui vincolare la espansione (o la manovra) del servizio scolastico, dei servizi di supporto, degli interventi straordinari; l'insufficiente definizione dei compiti da affidare ai docenti privi di regolare impegno con le classi e peggio ancora la previsione di attività anomale non comprensive della funzione docente, collaterali rispetto ai normali compiti di insegnamento e che potrebbero provocare gravi conflitti tra i docenti in cattedra e quelli ad essi affiancati, senza reale rapporto con le classi.

Come ultima considerazione, va detto che i costi dell'operazione non si rilevano immediatamente. Tutti i docenti in questione infatti, o quasi tutti, percepiscono già uno stipendio dallo Stato. L'incremento di spesa si farà vistoso solo negli anni successivi per effetto della ricostruzione delle carriere, con recupero di tutti gli anni pre-ruolo e delle progressioni di stipendio previste dai contratti. Per molti aspetti, dal punto di vista finanziario, questa legge è un salto nel buio.

Per tutti questi motivi il mio Gruppo, avendo ancora speranza di potere, nell'altro ramo del Parlamento, apportare quelle modificazioni al testo che qui non è riuscito ad ottenere, anche per sua responsabilità (per non essere riusciti in Commissione a seguire l'*iter* del progetto), si asterrà dal voto, intendendo tenere aperto un problema che se fosse chiuso così sarebbe chiuso in ma-

niera assai brutta. Speriamo che si possa ancora recuperare molto di questa legge.

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Monaco. Ne ha facoltà.

**M O N A C O.** Onorevole Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, all'inizio di questa legislatura ci trovammo di fronte al problema del precariato delle scuole e in quell'occasione io mostrai chiaramente il nostro dissenso verso l'andazzo (che era partito dalla legge n. 463) di immettere in ruolo docenti senza concorso, per diritto di « servizio prestato », e chiesi come si fosse giunti alla strana situazione che per oltre cinque anni non vi erano stati concorsi e perchè si era determinato questo disordine per cui alcuni docenti aspettavano il concorso per potere entrare in ruolo e altri invece, spesso senza neanche l'abilitazione, erano già entrati in ruolo.

Poi c'è stata la pausa Valitutti e la pausa Sarti. Oggi siamo col ministro Bodrato, fortunatamente confermato in questa ultima versione governativa. Il buon Valitutti aveva strutturato nella sua mente un vasto programma di riforma totale; e ricordo la mia meraviglia a sentire l'allora senatore Spadolini dire a Valitutti: « tutto ciò è bello, ma chi gliela dà la maggioranza per vedere approvato questo suo programma? ». In Aula Spadolini poi sparò a zero contro Valitutti.

Io mi permetto di intervenire in questa discussione non tanto per vagliare, articolo per articolo, questo o quell'aspetto della legge. Certo non c'è nulla di perfetto nella vita e tanto meno nelle leggi che si fanno. Alcune cose che dice Ulianich e che aveva già affermato chiaramente in Commissione sono innegabili.

La verità è che mi sono convertito alla necessità di chiudere questo capitolo del precariato. Ora, approvando questa legge, potremo essere sicuri che si concluda questo strano modo di procedere? Come ha detto giustamente il senatore Ulianich, non si vede perchè il medico, l'ingegnere, insomma tutti coloro che svolgono un'attività liberale, anche se dati i tempi non sono più liberali, devono avere un titolo per svolgere il

proprio lavoro, mentre questo criterio non debba valere per coloro che operano nel campo della scuola per cui molti devono entrare per così dire di soppiatto.

Quindi noi voteremo a favore di questa legge anche perchè abbiamo seguito attentamente i lavori svolti in Commissione. Devo dare atto a tutti i colleghi, dal presidente Faedo al relatore, ai senatori componenti la Commissione ed al Sottosegretario, dell'impegno dimostrato. Ho visto che in questo anno, mentre si era partiti come al solito da una posizione di scontro fra la destra e la sinistra, pian piano la situazione si è decantata. Ho avuto la possibilità di constatare con piacere che negli interventi più che dar vita a questa conflittualità forzosa si è cercato di dare da parte di ciascuno un valido contributo per risolvere i problemi in una materia così delicata. E se perfino io che appartengo ad un piccolo partito ho avuto dei problemi, posso immaginare che cosa sia avvenuto per gli altri senatori della Commissione. Siamo stati letteralmente affogati da una pioggia di richieste, di proposte, di sollecitazioni e si è cercato di fare quello che si è potuto. Ritengo che più di quanto sia stato fatto non era possibile fare in questo argomento.

Ripeto però che a mio parere ciò è stato possibile perchè si è attenuata un poco questa smania di conflittualità soprattutto nel campo della scuola perchè forse si è giudicato da parte di chi vuole la conflittualità che non fosse questo il terreno più adatto per determinare scontri che avevano poi conseguenze gravi. Su questa situazione inoltre incombeva il sindacato o per meglio dire una parte del mondo sindacale, cioè i dirigenti della triplice. A questo proposito, anzi, devo fare una considerazione abbastanza pesante, secondo me, perchè il popolo italiano vuole sapere se nel nostro paese vi-ge ancora la divisione dei poteri dello Stato: potese esecutivo, potere legislativo, potere giudiziario, o se oggi non ci sia anche un quarto potere, quello sindacale. In Commissione, infatti, abbiamo dovuto talvolta interrompere la discussione di un argomento per dar tempo al Governo di ascoltare i sindacati.

Vorremmo sapere chi è che deve organizzare la vita del paese: il Governo con il Parlamento o i sindacati che riducono poi il Parlamento non più a delle assemblee legislative ma a delle assemblee che ratificano quanto è stato già stabilito, senza di che succede il caos e c'è la minaccia dello sciopero.

Ora un incontro tra i sindacati e i rappresentanti del popolo, cioè i senatori e i deputati, è chiaramente giusto ed opportuno, come opportuno è stato l'incontro tra i componenti della 7<sup>a</sup> Commissione, i rappresentanti dei presidi e degli insegnanti: è stato molto opportuno, sia dal punto di vista conoscitivo, per noi e per loro, sia per la dialettica che in quella sede si è sviluppata.

Sotto questo punto di vista trovo pregevole l'incontro con i sindacati, ma non l'incontro tra Governo e sindacati quando si dice che se non succede una determinata cosa si farà lo sciopero e non si faranno gli scrutini. Bisogna trovare la maniera di uscire da questa situazione impossibile, altrimenti non siamo più in un mondo democratico, ma in un mondo di forza violenta in cui vince il più forte. Ricordo che all'inizio della legislatura espressi il sospetto che la mancanza di concorsi fosse stata artificiosamente provocata per determinare delle masse di manovra su cui agire in caso di bisogno cosiddetto politico, che poi è antipolitico, se è antipolitico il ricorso alla forza brutta.

Devo ringraziare la Commissione tutta, da Ulianich alla Conterno Degli Abbati, dal Presidente a tutti gli altri, perchè, essendo forse variato un po', almeno in sede di 7<sup>a</sup> Commissione, questo clima di conflittualità, ho avuto l'impressione che non si è più fatta la lotta di un fronte contro un altro fronte, ma si è svolta questa discussione che mi ha dato la speranza che sia veramente possibile una vita democratica, se sani sono gli uomini e se opportuni sono i mezzi e gli ambienti. Di questo sono veramente grato, perchè nulla vorremmo noi se non una vita possibile in questo mondo dissestato.

Devo fare ancora un piccola osservazione di carattere negativo per quanto riguarda l'articolo 12, ex articolo 10. A questo propo-

sito non sono tanto d'accordo con il senatore Ulianich, anzi mi ha sorpreso la massa di ribellione contro questo articolo. Ho risposto ad una lettera che mi è stata inviata da una scuola di Trento contro questo articolo 10 dicendo che mia moglie ha insegnato per tutta la sua vita — adesso è a riposo — e tante volte ha fatto supplenze e tante volte è stata supplita. Ritengo che a un certo livello il lavoratore di concetto non possa stare alla pari del lavoratore manuale, anche del metalmeccanico non qualificato. Il metalmeccanico lavora quattro ore di mattina e tre ore al pomeriggio facendo il passaggio di un pezzo di metallo da un contenitore all'altro. Ricordo che quando visitai una fabbrica rimasi strabiliato e chiesi all'ingegnere che mi accompagnava se questi lavoratori dopo una settimana non diventavano pazzi. Infatti pigliavano un pezzo, lo mettevano nello stampo, calcavano lo stampo, pigliavano il pezzo e lo mettevano nell'altro contenitore. È chiaro che un lavoratore di questo genere faccia il calcolo non del quarto d'ora o dell'ora di straordinario, ma del minuto, perchè appena arriva l'orario guarda l'orologio, stacca, si alza e se ne va. Ma chi di noi, chi di voi non ha prestato la propria opera gratis per tanta parte di vita? Si parla tanto dei medici. Ma quanti medici prestano gratis negli ospedali e anche privatamente la loro opera? Vi pare che un chirurgo, mentre sta operando, guarda l'orologio e dice: è ora e lascia tutto e se ne va? Come è possibile che tanti insegnanti vogliano ridurre la loro funzione al livello del metalmeccanico non qualificato? Non è possibile! E poi nelle scuole si forma un determinato ambiente. Ricordo che abbiamo discusso sul fatto che la commissione dei docenti deve giudicare. Ma che funzione può avere un preside se non ha l'autorità soprattutto morale di dire a un insegnante di latino di fare qualche supplenza? Deve trovare la maniera di farlo. Come è possibile che un insegnante garantisca di non assentarsi mai e che per la sua classe non vi sarà mai bisogno di una sostituzione?

Tutto ciò mi porta a considerare il decadimento generale della mentalità e delle coscienze. Non sono d'accordo con il senatore

Ulianich per quanto riguarda questo articolo 10.

Da tutte queste considerazioni traggo la speranza che, attraverso una dialettica sana e non faziosa, si arrivi a un mondo migliore. Vorrei porre teoricamente questa pregiudiziale: voterei, a nome del mio Gruppo, a favore della legge n. 1112, se però potessimo essere sicuri che nel Parlamento non si parli più di precariato scolastico. Con ciò annuncio — facendo risparmiare tempo sulle dichiarazioni di voto — il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano sul provvedimento in esame. (*Applausi dall'estrema destra*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Della Briotta. Ne ha facoltà.

**D E L L A B R I O T T A.** Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il mio intervento riguarderà in particolare il disegno di legge n. 1111 che è abbinato alla discussione del disegno di legge n. 1112 per ragioni oggettive.

Questa legge, che spero venga approvata, regolarizza la situazione di quella parte degli operatori scolastici all'estero che venivano assunti con decreto ministeriale a titolo precario, come avviene per altri operatori scolastici che nelle stesse condizioni prestano servizio nelle scuole metropolitane.

### Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue DELLA BRIOTTA*). Fin qui la coincidenza dei problemi e delle soluzioni trovate per eliminare il precariato è completa, per cui è giusto che i due provvedimenti vengano contestualmente posti in discussione nella nostra Assemblea, così come è avvenuto nelle due Commissioni di merito. La coincidenza dei problemi non ci deve però far dimenticare la sostanziale diversità delle situazioni, così come si sono storicamente determinate. Voglio dire che, se possono esserci delle riserve per il disegno di legge n. 1112 — le riflessioni fatte poco fa dal collega Gualtieri hanno pure qualche peso, anche se le riserve dovevano essere espresse nella Commissione di merito — sul disegno di legge n. 1111 queste riserve hanno minor valore perchè, se non venisse approvato tempestivamente, andremmo verso il caos completo per quanto riguarda le nostre istituzioni culturali e scolastiche all'estero. Dico questo con ferma convinzione.

Il disegno di legge n. 1111 contiene innovazioni che solo ai superficiali possono apparire di portata limitata, per cui vale la pena di soffermarsi un po' di più. Queste innovazioni si muovono in direzione di una

modifica della gestione delle attività scolastiche e culturali dello Stato italiano all'estero che, in base alla legge fondamentale, la n. 740 del 1940, viene esercitata dal Ministero degli affari esteri. La soluzione di attribuire al Ministero degli esteri questa funzione era ed è giusta, poichè la politica estera di un paese è sempre un tutto unico, nè si vede come potrebbe essere diversamente. Del resto già la stessa legge n. 740, e ancora più la normativa emanata successivamente, chiamava in causa altre branche dell'amministrazione e in particolare il Ministero della pubblica istruzione in taluni momenti obbligati nella gestione delle attività scolastiche: destinazione all'estero del personale scolastico, scarso sempre, scarsissimo anzi; formazione delle commissioni; riconoscimento legale di scuole; approvazione dei programmi delle istituzioni scolastiche e via di seguito. In concreto poi la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione si è manifestata fin qui attraverso la presenza di un contingente molto modesto, circa 600 unità, nelle istituzioni scolastiche culturali all'estero e di una sessantina o poco più di comandati presso l'amministrazione centra-

le degli esteri. Con l'approvazione del disegno di legge n. 1111 questo contingente viene aumentato in modo significativo, oltre 2.000, senza contare il personale direttivo e ispettivo che dovrà essere inviato nelle singole circoscrizioni consolari e presso le stesse direzioni generali del Ministero degli esteri con compiti precisi.

Tutto ciò è positivo, non solo per il dato numerico, che evidenzia in modo corposo l'ingresso di personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione cui compete specificatamente la gestione tecnica delle attività scolastiche. In effetti le nostre istituzioni scolastiche all'estero sono state sin qui — parlo dal punto di vista della direzione non tanto amministrativa, ma politica e pedagogica — spesso figlie di nessuno o, se l'espressione può sembrare troppo forte, una specie di prole a cui mancava una guida sicura e competente. Giusta era — l'ho detto prima e lo ripeto in modo convinto — la scelta di mantenere la responsabilità politica primaria della gestione scolastica e culturale al Ministero degli esteri nel quadro della politica estera del nostro paese. Questo è tanto più giusto perchè sempre di più i problemi scolastici che vogliamo risolvere sono affidati a forme di collaborazione organica non occasionale con i paesi in cui vivono le nostre collettività. Tutti pensiamo all'applicazione della direttiva comunitaria sulla scolarizzazione dei figli degli emigranti, che è ormai il punto di riferimento e che deve essere sempre di più il punto di riferimento della nostra politica scolastica all'estero, alle esperienze del multiculturalismo canadese e ad analoghe esperienze in Australia e in Svizzera, ad altre esperienze meno significative o ad altre auspicabili in altri paesi. Voglio dire che la tendenza ormai consolidata del fenomeno migratorio, le caratteristiche di stabilità nella permanenza all'estero, anche in paesi dove la mobilità era fisiologica fino all'inizio degli anni '70 — mi riferisco in particolare alla Svizzera e alla Germania — ci impone di seguire questa linea.

Da questo indirizzo obbligato e giusto deriva in primo luogo la necessità del mantenimento — lo ripeto nuovamente — della responsabilità politica generale del Ministero

degli esteri. Esso è abilitato a negoziare con i paesi dove vivono le nostre collettività accordi di carattere generale quando ciò sia possibile, per istituzionalizzare le forme di collaborazione in materia scolastica. Si pensi al problema dell'inserimento dei corsi di lingua italiana all'interno del *curriculum* scolastico normale. A questo fine serve il lavoro dei diplomatici, degli ambasciatori e dei consoli, perchè essi sono abilitati a stringere rapporti, a preparare la strada e a gestire accordi con le autorità politiche e amministrative locali. Ma, contemporaneamente, occorre il supporto tecnico di chi conosce i problemi della scuola, di studiosi di pedagogia e di didattica, di linguistica comparata. Orbene, questo supporto tecnico non può venire dal personale diplomatico, ma dal personale che abbia compiuto studi specifici nella materia e acquisito esperienze professionali valide. Di qui la necessità, che ho sempre sostenuto, di coinvolgere il Ministero della pubblica istruzione non solo nella gestione del personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali, che sarebbe un modo riduttivo di considerare il problema, ma in aspetti importanti e fondamentali della gestione della scuola italiana all'estero, ferme restando, lo dico ancora, le attribuzioni generali al Ministero degli esteri in materia di politica scolastica e culturale che non può essere certo scorporata dalla politica estera del nostro paese. Il disegno di legge che andiamo ad approvare non risolve il problema, ma indica chiaramente la strada da seguire, anticipando con alcune misure l'ordinamento del futuro, che dovrà tenere certo conto dello stato di applicazione della direttiva comunitaria sulla scolarizzazione in ciascuno dei paesi. E occorrerà, io credo, anche qui in Parlamento, fare presto il punto su questo problema, posto che in questi giorni sta per scadere il primo periodo di quattro anni per la messa a punto. Sottolineo che dovremo anche registrare il ritardo con cui il nostro paese si è andato preparando all'attuazione, posto che non siamo ancora riusciti a far approvare dal Parlamento la direttiva comunitaria. Inoltre dovremo tenere conto anche dell'evoluzione delle forme di collaborazione con altri paesi sul piano bilaterale o multilaterale

(Svizzera, Australia, Canada, per ricordare solo i paesi più importanti) circa il passaggio nei ruoli dello Stato dei precari con nomina ministeriale e l'eliminazione delle cause che determinano il fenomeno del precariato, che all'estero assume connotati molto diversi. All'interno dovremmo forse preoccuparci, magari, della tendenza demografica, tendenza che ci fa chiedere che cosa ne faremo di tutto il personale che andiamo ad assumere nelle nostre scuole. Questa preoccupazione è certamente minore all'estero, posto che noi siamo oggi largamente inadempienti rispetto alla domanda, che si palesa e che è crescente, di scolarizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

Io credo che rispetto a questi problemi la legge n. 1111 non è una semplice sanatoria a situazioni che ben conosciamo. Essa può essere anche considerata come la premessa per riportare la gestione delle istituzioni scolastiche culturali all'estero ad un quadro di razionalità.

Su questa linea si pongono le modifiche delle procedure per il reclutamento, la selezione, l'aggiornamento del personale, modifiche che prefigurano quel maggiore coinvolgimento del Ministero della pubblica istruzione che tutti auspichiamo.

Un terzo aspetto, che non è certo marginale, è quello della maggiore mobilità del personale, con soluzioni mediane rispetto a tesi molto divaricanti; il periodo di cinque anni di permanenza all'estero pare una scelta giusta e meditata di fronte a richieste che tendevano a farlo prolungare all'infinito o ad altre richieste che invece volevano una rotazione accentuata del personale che va ad insegnare in situazioni assai difficili e che quindi ha bisogno invece, quanto meno, di orientarsi.

Superati questi problemi — ed in particolare il problema concreto della definizione delle competenze fra le varie amministrazioni interessate — è quindi giusto approvare la legge n. 1111 e guardare il futuro. Il prossimo appuntamento, se vogliamo evitare di rincorrere i problemi delle nostre collettività all'estero con provvedimenti tampone o con sanatorie oppure lasciando le cose non risolte, dovrà riguardare l'intera disciplina delle attività scolastiche.

Da tempo l'emigrazione reclama interventi organici in questa materia. Spero che la nuova definizione dei criteri di reclutamento possa costituire un punto fermo nei confronti dello stesso movimento sindacale che più di tutti si era battuto per una disciplina chiara in materia. È un punto acquisito che ci aiuterà a costruire il resto. Per me si tratta di andare alla riforma, cominciando dai corsi previsti dalla legge n. 153 che hanno per la nostra emigrazione una rilevanza eccezionale. Mi preoccuperei molto di meno delle scuole italiane, così come sono regolate dalla legge n. 740 perchè hanno una incidenza minore per le nostre collettività e in ogni caso non rappresentano una soluzione strategica in ordine ai problemi che si pongono. Il filo conduttore di questa riforma deve essere, a nostro avviso, il passaggio nella nostra politica scolastica dall'impostazione della occasionalità degli interventi a forme più organiche. In realtà questa assenza di programmazione, che è stata la costante della nostra non politica in questo settore, si è tradotta, grazie alla enorme spinta dell'emigrazione in questo dopoguerra, in infinite iniziative di carattere privato e assistenzialistico di qualità e di portata molto differenti. Negli anni '60 il problema è esploso con tutta la sua forza costringendo lo Stato, che già erogava in alcuni casi dei piccoli contributi, a prendere atto dell'esistente con la circolare Banfi del 1964.

La stessa preoccupazione, anche se il fenomeno era diventato più drammatico e la programmazione si rendeva più necessaria, è stata alla base della legge n. 153 del 1971, che di fatto permetteva a privati di organizzare corsi — articolo 6 — pur sostenendo il principio di un intervento dello Stato (se ne parlava agli articoli 1 e 2 della legge numero 153).

Sta di fatto che una interpretazione molto larga dell'articolo 6 ha permesso una estensione di contributi a carico dello Stato ben oltre i limiti dell'attuale sanatoria, facendo sì che il Ministero degli esteri erogasse sotto forma di contributi per l'assistenza scolastica agli emigranti in realtà dei veri e propri stipendi: è il caso della legge n. 215.

Naturalmente la logica delle successive modifiche, al posto di una sistematica riforma, apre le porte del futuro ad ulteriori rivendicazioni di immissione in ruolo anche da parte di personale che non sempre è fornito di adeguata preparazione. Non sarà poi facile dire di no quando il movimento sindacale mobiliterà questo personale che è escluso dai benefici della legge n. 1111. Oggi sistemiamo in ruolo oltre 2000 operatori, insegnanti o no. È un atto dovuto e possibile. Nel modo che ci è consentito e possibile noi regolarizziamo anche la posizione di altro personale comunque assunto all'estero e che non ha titolo per passare nei ruoli. Ma non possiamo, non dobbiamo dimenticare il fenomeno assai più rilevante di alcune migliaia di persone, forse 4000, che a tempo parziale o a tempo pieno si occupano dell'insegnamento della lingua italiana e di cui la legge n. 1111 non si occupa.

Questo è il motivo per cui ritengo indispensabile una riflessione approfondita dell'intera problematica in vista della riforma della legge n. 153 e con l'occhio rivolto agli accordi multilaterali e bilaterali di cui l'Italia è o sarà controparte.

Qualcuno si è preoccupato, magari enfatizzando il problema, della sorte del personale, nella misura in cui otterremo forme di collaborazione da parte dei paesi stranieri che includano, come avviene già con alcuni (il Canada, alcuni *länder* della Repubblica federale tedesca), il pagamento degli stipendi agli insegnanti dei corsi di lingue inseriti nel *curriculum* delle scuole locali. È un problema, che certo può dare qualche preoccupazione, però non vorrei che fosse enfatizzata. Questo preoccupazione è giusta, ma va riportata entro un quadro realistico perchè in fondo la permanenza all'estero del personale che noi mettiamo nei ruoli è di cinque anni — quindi non è un periodo indefinito —. Io mi preoccuperei piuttosto del fatto che ci sono altri 4000 operatori scolastici all'estero con varie situazioni, con rapporto di lavoro con enti privati che sono in pratica sovvenzionati dallo Stato in varie forme e con ordinamenti giuridici non riducibili a denominatori unici, che ci porranno certamente nel futuro grandi problemi.

Mi preoccuperei anche del fatto che oggi ci sono circa 200.000 bambini e persone che frequentano le istituzioni previste dalla legge n. 153. Una modifica dovrebbe prevedere tra l'altro l'ammissione ai corsi di lingua italiana dei naturalizzati o dei cittadini stranieri *tout court* che oggi ne sono esclusi (ed è una delle assurdità più patenti di questa legge). Ricordo, per inciso, che secondo stime elaborate in base al rapporto fra adulti e adolescenti i bambini in età scolare di nazionalità italiana sono oggi più di un milione. Se a questi aggiungiamo quelli di seconda o di terza generazione (ed è crescente la richiesta di scolarizzazione, di istruzione e di apprendimento della lingua italiana presso i nostri connazionali di seconda e terza generazione già naturalizzati) abbiamo un terreno sul quale confrontarci. Sottolineo che facendo un po' di calcoli si ottiene una percentuale non certo infinitesimale della nostra popolazione scolastica nazionale. Quindi ci sono bisogni immensi da soddisfare e occorrerà uno sforzo immenso della collettività nazionale, rapportato, certo, ai mezzi finanziari a disposizione, ma entro quadri di certezza giuridica per non riprodurre situazioni che poi devono essere sanate, e che sono di portata assai maggiore rispetto a quella abbastanza limitata che saniamo oggi. So bene che è aperta la discussione sul posto assegnato alla lingua italiana in un contesto mondiale e che le ipotesi degli studiosi le assegnano un ruolo assai riduttivo, di fronte alla marcia dell'inglese o delle altre lingue. Sarà anche così. L'italiano è o diventerà un dialetto regionale, come ha scritto domenica scorsa Francesco Alberoni in un articolo stimolante e provocatorio apparso sul « Corriere della sera ». Ciò non toglie che le nostre collettività all'estero devono essere messe in condizione di non dimenticare la lingua madre. Da parte dell'Italia è un atto dovuto. Sostenere che è un atto dovuto non significa certo accettare il concetto che stava alla base della politica fascista, cioè l'esportazione della superiore cultura italiana. Ciò non sarebbe compatibile con i nostri principi e neanche con l'interesse delle nostre collettività all'estero, il cui destino è di entrare nella cultura del paese in cui

esse sono fortunatamente (non fortunatamente) arrivate. Sbaglia però chi ritiene che non si debba definire una nuova politica; lo Stato non può non avere un proprio indirizzo di politica scolastica e culturale all'estero, a meno che non si voglia perpetuare l'abdicazione ai propri doveri costituzionali, così come di fatto è avvenuto troppo spesso. Ritengo al contrario che il concetto di integrazione e confronto tra diverse culture, integrazione nel tessuto sociale e culturale del paese ospitante, e il concetto di identità linguistica e culturale e quindi, nei termini giusti, anche nazionale dei nostri concittadini all'estero, debba essere il cardine di questa nostra politica.

In questo quadro diventa secondaria anche l'attribuzione di maggiore o minore responsabilità a questo o a quel ministero, che deve essere definito rispettando i principi, certo, ma anche in base a criteri funzionali.

Questa problematica non viene affrontata dalla legge n. 1111, che tratta problemi riguardanti specificatamente il personale. Essa però va valutata positivamente perchè contiene innovazioni positive che possono consentire, se sviluppate con chiarezza ulteriormente, di andare alla riforma delle nostre istituzioni scolastiche all'estero entro tempi non lunghi. Credo che la scadenza del periodo di 4 anni della direttiva comunitaria che è di questi giorni, con l'apertura di un periodo di un anno per una verifica e per un confronto tra i vari paesi, possa suggerirci per la prossima stagione di andare ad un confronto per discutere con serietà questo problema, avendo anche l'appoggio del movimento sindacale e del personale scolastico, ma cercando anche un contatto con la cultura universitaria. Credo infatti che la legge di riforma delle istituzioni culturali e scolastiche all'estero, che dovremo andare a varare e che dovrebbe sostituire la legge n. 153 del 1971, sarà lo strumento attraverso il quale l'Italia degli anni '80 farà una politica di presenza culturale all'estero e pagherà anche un debito nei confronti delle nostre collettività, che sono diverse da quelle di dieci anni fa. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mitterdorfer. Ne ha facoltà.

MITTERDORFER. Onorevole Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame vuole sanare in maniera più o meno definitiva situazioni cosiddette precarie del personale della scuola e stabilire modi e procedure di regime per il reclutamento del personale, così da evitare possibilmente che situazioni finora verificatesi si ripetano in futuro. Dobbiamo domandarci: raggiunge esso lo scopo? Qui devo dire con molta franchezza che ho qualche dubbio in proposito.

Non vorrei comunque addentrarmi nella sistematica del provvedimento stesso, ma limitarmi in questo mio breve intervento a poche considerazioni, concernenti la situazione particolare della scuola in lingua tedesca e nelle valli ladine, in provincia di Bolzano. Non è un'esagerazione se affermo che non esiste, riguardo al personale docente, situazione più precaria di quella che si verifica nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, vale a dire nelle scuole delle minoranze etniche linguistiche: mi riferisco in modo particolare alla nostra scuola. Ciò non è certo dovuto agli operatori della scuola stessa, che anzi, durante tutti questi anni dalla fine della seconda guerra mondiale, hanno fatto del loro meglio per la ricostruzione *ex novo* di una organizzazione scolastica, sconvolta prima e distrutta poi, nel periodo fascista. Nel tentativo di quel tempo di eliminare ogni espressione della millenaria cultura tirolese, tedesca e ladina, primo obiettivo era stato proprio la scuola, una scuola peraltro ad alto livello per quei tempi, se si pensa che già allora l'obbligo scolastico era di otto anni. Il corpo insegnante fu disperso e fu reso impossibile l'accesso alla professione docente. I pochi insegnanti rimasti nella scuola vennero trasferiti in altre zone d'Italia.

Col ripristino del diritto ad una scuola nella propria madre lingua nel 1945, gli insegnanti di ruolo a disposizione erano ancora 48 (su una esigenza di oltre 900) per le scuole elementari e 22 per le scuole medie.

Ognuno sa quanto sia facile nella vita culturale di un popolo distruggere e quanto sia difficile ricostruire. La ricostruzione richiede maggiore tempo e sforzi. Fu perciò gioco-

forza ricorrere per la scuola a personale ausiliario per rimettere in piedi prima la scuola elementare, le scuole medie e superiori poi. I docenti che si sono messi a disposizione hanno dato il meglio di sé (erano spesso in condizioni disastrose per quanto riguarda strutture e mezzi) e a loro va tutta la nostra riconoscenza. Del resto, il Parlamento di questa situazione ha tenuto conto con alcune leggi fatte appositamente per dare un certo ordine a questo personale. Per la scuola elementare oggi non vi sono più problemi di grande peso per quanto riguarda il personale, essendo stato più facile, una volta superata nei giovani la remora della disaffezione alla professione, ricostruirne il corpo docente, anche per la relativa brevità dello studio magistrale. Non così per le scuole medie e superiori, per le quali il conseguimento del titolo di studio richiede un tempo molto più lungo. Si doveva e si deve tuttora ricorrere a docenti privi di prescritto titolo di studio.

L'estensione dell'obbligo scolastico alla scuola media di primo grado ha ulteriormente aggravato la già non facile situazione. Attualmente, secondo dati riferiti al primo novembre 1980 su un corpo insegnante di complessive 2575 unità, sono ben 1083 i docenti sprovvisti di titolo di studio valido ma necessari per coprire i posti vacanti; il che equivale a circa il 43 per cento e non esistono graduatorie ad esaurimento.

Penso che il quadro da me qui brevemente descritto abbia potuto dare l'idea della precarietà del tutto particolare della nostra scuola. Ma vi è un altro fatto che va considerato: dei 1.492 insegnanti provvisti del titolo di studio richiesto, soltanto 900 sono fino ad ora entrati in ruolo e ciò in seguito alle diverse leggi speciali perchè non è mai stato possibile indire anche un solo concorso normale, nonostante l'abbondanza di cattedre a disposizione. Detraendo dalla cifra gli insegnanti di religione, restano 445 insegnanti col titolo di studio valido che in parte già da molti anni attendono di poter entrare in ruolo. Ecco perchè già nel 1978, quando venne varata la legge n. 463, abbiamo chiesto che essa venisse applicata, come del resto l'obbligo stesso di osservare le leggi impone, anche nella parte riferita ai con-

corsi, il che ci venne promesso sia da sottosegretari che da ministri.

Ma noi evidentemente viviamo in uno strano paese: qui si fanno le leggi, esse entrano in vigore e poi ci si mette a discutere se applicarle o no. Noi pensavamo che dovesse essere possibile creare i presupposti, attraverso i previsti adempimenti ministeriali, per bandire un concorso limitato alla nostra scuola. È per noi spesso difficile comprendere perchè, in una situazione del tutto particolare, non si possa addivenire anche a decisioni diverse da quelle che si intendono prendere in campo nazionale. Comunque tutte le nostre attese andavano deluse.

Ora, con il disegno di legge al nostro esame, finalmente anche questo problema è stato affrontato e penso che la soluzione trovata risponda in qualche misura alle aspettative delle categorie interessate, anche se rimane la delusione dello slittamento della decorrenza della immissione in ruolo dal 10 settembre 1981 al 10 settembre 1982.

Rimaneva però il grave problema dei 1.083 insegnanti sprovvisti di titolo di studio valido e di cui la nostra scuola ha bisogno per andare avanti. In questo settore non è stato possibile fare molto. Devo dire però, per inciso, che la provincia autonoma di Bolzano, già in passato, aveva preso l'iniziativa, predisponendo i cosiddetti corsi per supplenti di Bressanone che erano corsi per studenti lavoratori organizzati in collaborazione con l'università di Padova e quella di Innsbruck attraverso i quali, con l'ausilio di una legge statale, la legge n. 524, fu possibile risolvere il problema del titolo di studio per un importante ma certo non sufficiente numero di supplenti.

Abbiamo pensato che, in un certo senso, l'anzianità di servizio potesse costituire un elemento di qualificazione professionale certamente importante e che quindi potesse essere ritenuta, data l'assoluta singolarità della situazione, utile per l'accesso al concorso. Vi è stata fra di noi, anche nell'ambito della nostra scuola, molta discussione sul numero degli anni di servizio da prendere in considerazione. I dodici anni previsti dal disegno di legge costituiscono, credo, un ragionevole compromesso tra diversi e purtroppo contrastanti interessi. È evidente che la situazione,

nonostante quello che abbiamo potuto fare in questa legge, rimane comunque grave ed impegna noi tutti, Parlamento, Governo, la provincia autonoma di Bolzano, a ricercare vie e modi per risolvere passo per passo il problema nel migliore modo possibile, nell'interesse della scuola e quindi della nostra popolazione.

Tutto sommato ci troviamo di fronte ad un tentativo di soluzione che non è nè completo, nè risolutivo per la nostra scuola, ma costituisce certo un notevole passo avanti.

Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare dell'aiuto e della comprensione dimostrata in Commissione i rappresentanti di tutti i partiti, in modo particolare il relatore e il Governo. Voglio augurarmi che tale disponibilità e comprensione abbiano a permanere anche di fronte ai molteplici altri problemi che tutt'ora affliggono la nostra scuola e che l'onorevole Ministro credo conosca abbastanza bene.

Esprimo infine la fiducia che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge che certamente darà un contributo notevole al riordinamento, alla stabilizzazione, almeno per quanto riguarda il quadro del personale della nostra scuola. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Parrino. Ne ha facoltà.

**PARRINO.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel settembre del 1980, dopo incontri preliminari tra il Governo, i partiti politici, i sindacati confederali ed autonomi, veniva presentato dal Governo il disegno di legge n. 1112 concernente la revisione della disciplina del reclutamento del personale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

Dal settembre 1980, come ricordava Ulianich, ad oggi si sono avute due crisi di Governo che, se non hanno interrotto l'iter legislativo della legge in esame, certamente lo hanno ritardato.

È comunque a tutti noto che la Commissione e la Commissione ristretta in quest'arco di tempo non hanno mai interrotto i lavori e hanno proceduto a formulare un testo largamente rimaneggiato e migliorato che oggi questo ramo del Parlamento ha in esame.

Il disegno di legge n. 1112 non può essere considerato che uno strumento indispensabile che si pone nella direzione del rinnovamento del sistema scolastico tendendo al coordinamento di procedimenti amministrativi entrati in crisi per il passaggio da una scuola a base sociale ristretta a una scuola di massa.

Il sistema di reclutamento, perdendo la sua agibilità con la progressiva espansione della domanda di impiego nella scuola, ha motivato una serie di interventi attraverso cui si è cercato di eliminare il disagio sia del personale docente e non docente costretto a lunghe attese in posizione di precariato, sia della scuola e dei discenti.

Le varie leggi (la legge n. 831 del 1961, la legge n. 336 del 1965, la legge n. 603 del 1966, la legge n. 359 del 1968, la legge n. 468 del 1968, la legge n. 1074 del 1971, la legge n. 477 e la legge n. 463, l'ultima, dell'agosto del 1978) non sono riuscite a coprire tutta la gamma delle varie situazioni di precariato per cui non sono mancate varie discrasie tali da creare nella traduzione operativa imperfezioni che è necessario risolvere non solo per operare delle scelte di revisione istituzionale del sistema scolastico, ma anche per introdurre normative di riordino che possano tendere a razionalizzare processi di scolarizzazione e a rendere l'istituzione scolastica più rispondente ai bisogni reali della società.

Da quanto detto sui precedenti legislativi appare chiaro ed evidente che per sanare quanto rimasto in sospenso con la legge n. 463 sia necessario varare un nuovo disegno di legge atto ad eliminare le residue forme di precariato e a porre in atto procedure idonee ad eliminare definitivamente tale fenomeno.

Da qualche parte politica si potrà dire che il disegno di legge al nostro esame prevede norme che magari a prima vista sembrano eccessivamente garantiste per il personale, ma personalmente sono convinto che l'aver previsto la regolamentazione dell'accesso al

ruolo degli insegnanti in servizio nell'anno scolastico in corso, degli insegnanti delle scuole popolari, delle scuole carcerarie e di quant'altri insegnanti a vario titolo prestano la loro opera continuativamente all'interno della scuola sia cosa saggia perchè ritengo che questa legge risponda alle esigenze della multiforme e articolata condizione della scuola italiana che fino al 1970 è stata caratterizzata da norme legislative in base alle quali l'immissione in ruolo avveniva in linea di massima attraverso la forma concorsuale che in un certo senso veniva privilegiata.

Successivamente, dopo il 1970, trovandosi la scuola all'apice della sua espansione, con al suo interno moltissimi insegnanti che di fatto ricoprivano cattedre prive di titolare, sono state introdotte norme che non erano aderenti alla realtà della scuola e che non sono state risolutive dei problemi.

Il disegno di legge n. 1112 dovrebbe tendere a disciplinare il reclutamento sia in relazione al sistema di abilitazione, sia attraverso la procedura dei concorsi per titoli ed esami, finalizzati all'accertamento culturale e professionale dei candidati. La procedura concorsuale dovrebbe assicurare quanti, non avendo avuto la fortuna, perchè di questo si tratta, di inserirsi come incaricati supplenti nella scuola, non possono diventare di ruolo se non attraverso il concorso per esami. Non dimentichiamo che, se è vero che il sistema scolastico è in crisi per la massiccia espansione scolastica, è pur vero che una mancata programmazione ha creato numerosi problemi, varie distonie e ha prodotto un senso di frustrazione nelle giovani generazioni che non hanno avuto la possibilità di inserirsi nella scuola neppure attraverso lo strumento istituzionale del concorso, perchè, come tutti sappiamo, da parecchio tempo non si effettuano concorsi.

Pertanto, se il disegno di legge oggi in esame chiude un capitolo della nostra storia scolastica e ha come presupposto situazioni residue derivanti dall'applicazione della legge n. 463 del 1978, non possiamo che ritenerci moderatamente soddisfatti, non ignorando che vari saranno i problemi che la pubblica amministrazione provinciale, regionale e nazionale dovrà risolvere. È ormai noto infatti

che l'organico va incontro a una contrazione per effetto del decremento demografico in atto da alcuni anni. Tale fenomeno è causa di sovrannumero, cioè intendo dire che ci saranno insegnanti che resteranno privi di cattedra. Il che, come sappiamo, provoca una situazione di disagio negli insegnanti i quali, anche se immessi in ruolo, resteranno precari per quanto riguarda la sede.

Pertanto è più che mai necessario organizzare gli uffici provinciali che debbono essere forniti di strumenti atti a snellire le procedure. Vi è inoltre la necessità di eliminare le cause che determinano dall'interno la crisi della scuola.

La sistemazione del nuovo precariato nella scuola materna, elementare e superiore dovrebbe implicare un assetto disciplinato e definitivo in modo da stabilire per la scuola di ogni ordine e grado norme sistematiche ed omogenee perchè, come sappiamo, il sistema di reclutamento del corpo docente, se nella scuola materna finora ha avuto luogo attraverso l'immissione — parlo in linea generale — *ope legis*, nella scuola elementare, il sistema dell'*ope legis* nei confronti degli insegnanti elementare è stato più limitato poichè è stata prevalente l'istituzione delle graduatorie provinciali permanenti ora abolite. Perciò che riguarda la scuola media superiore sappiamo come si siano succedute leggi che non hanno portato a soluzione il problema. Il disegno di legge n. 1112 introduce una nuova disciplina che si articola in quattro titoli essenziali: primo, nuovo regime del reclutamento; secondo, ristrutturazione degli organi; terzo, regime transitorio di sistemazione dei precari; quarto, disposizioni contenenti la revisione di alcuni istituti connessi al precariato.

Per quanto riguarda il nuovo regime del reclutamento è assai importante il principio secondo cui i concorsi debbono essere banditi almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico in cui dovranno essere nominati i vincitori e trovo rispondente alle necessità della scuola la selezione operata su prove tendenti ad accertare la preparazione sui contenuti degli specifici programmi di insegnamento, sui problemi della relativa didattica e sulle problematiche educative.

La crescita quantitativa della scuola, fatto senz'altro positivo perchè ha determinato il miglioramento culturale del nostro popolo, ha posto numerosi problemi che sono oggetto della nostra comprensione. La comprensione però non annulla la critica e pertanto non possiamo non valutare che la fase storica che la scuola italiana sta attraversando è straordinariamente difficile. Questa fase storica richiede l'opera di tutti, esige coraggio, dedizione, deve tendere alla riqualificazione culturale e professionale di un nuovo tipo di scuola, la scuola di massa. Conseguentemente si deve operare per innestare nella formazione professionale, che consta dell'elemento culturale specifico e generale e delle capacità didattiche, l'elemento dell'aggiornamento indispensabile in una scuola che è il riflesso di una società più aperta e per questo più bisognosa di cultura umanistica, professionale e scientifica. Il titolo secondo del disegno di legge n. 1112 attinente alla ristrutturazione dei ruoli organici prevede modalità differenziate a seconda che si tratti di insegnanti incaricati abilitati o di insegnanti incaricati non abilitati. Per i primi è prevista la diretta immissione in ruolo, con sede provvisoria; per i secondi l'immissione in ruolo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione finalizzata alla verifica delle esperienze acquisite attraverso l'insegnamento e attraverso accertamenti della specifica preparazione professionale.

Particolare interesse riveste l'articolo 6 che prevede la costituzione di classi di scuola materna con un numero massimo di 25 bambini e un numero minimo di 13 ridotti rispettivamente a 20 e 10 per le sezioni che accolgono i portatori di *handicaps*. Le dotazioni organiche provinciali vengono aumentate del 2 per cento nella scuola materna, elementare e media al fine di garantire la presenza di insegnanti di sostegno che possono operare a favore di alunni portatori di *handicaps*.

L'articolo 8, relativo alla utilizzazione del personale docente di ruolo, tende a disciplinare la copertura di posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedra e alla copertura di posti all'insegnamento non disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto;

inoltre disciplina tutti i casi di domande e assegnazioni ad altro titolo che fino ad ora trovavano frammentaria collocazione in diverse leggi. La disciplina dell'articolo 8 concorre ad eliminare la normativa del precariato nel vasto quadro del personale utilizzato per scopi diversi da quello dell'insegnamento, ed anche l'aver disposto l'utilizzazione di personale direttivo e ispettivo docente e averlo fissato a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola presso organi centrali, presso istituti universitari, istituti culturali e di ricerca che operano nel campo formativo scolastico e l'aver fissato che il periodo di utilizzazione non può superare un triennio continuativo concorrono ad evitare imboscamenti che spesso sono stati un peso morto per l'amministrazione della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda l'articolo 10, tanto discusso, trovo opportuno che i docenti siano tenuti a supplire i colleghi per non più di sei giorni invece dei venti giorni previsti nel testo originale, poichè nel secondo caso la scuola, anche da un punto di vista didattico, ne avrebbe risentito in modo assai grave. Comunque ritengo che la questione delle supplenze brevi debba essere rivista e trattata in sede di revisione dello stato giuridico del personale. A questo proposito veramente rivolgo un appello al Ministro perchè, trattandosi di un nodo che non è stato facile sciogliere, credo che tutta la materia debba essere rivista in ordine anche a quelle che sono state le indicazioni di tutti i partiti politici che hanno espresso le loro valutazioni su quest'articolo 10.

Il titolo III, pertinente le norme transitorie di immissione in ruolo, contempla all'articolo 16 l'immissione nei ruoli della scuola materna statale differenziando la posizione degli insegnanti non di ruolo con proroga dell'incarico per l'anno scolastico 1979-80 dalla posizione degli insegnanti abilitati non di ruolo nella scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80.

Al capo II del titolo III è disciplinata la immissione nei ruoli della scuola elementare statale: viene previsto il passaggio in ruolo, con decorrenza dal 10 settembre 1981, degli insegnanti incaricati con proroga dell'incari-

co dell'anno scolastico 1979-80 per effetto del decreto-legge 434.

All'articolo 23 viene disciplinata l'immissione in ruolo, anche se in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, dei docenti che nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale abbiano riportato una votazione media non inferiore a 7/10 e che abbiano prestato almeno 180 giorni di servizio anche se non continuativo nell'ultimo sessennio.

È questo un atto di giustizia reso ad insegnanti che si sono impegnati ed hanno partecipato ai concorsi regolarmente banditi risultando idonei.

All'articolo 27 viene disciplinata l'immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali dei docenti abilitati e non abilitati con incarico a tempo indeterminato, con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80, degli insegnanti con incarico annuale 1979-80. Vengono fissate, all'articolo 29, le norme relative alla sessione riservata di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie; norme che prevedono la partecipazione al concorso, ai soli fini abilitativi, degli insegnanti negli istituti e scuole pareggiate o legalmente riconosciute.

All'articolo 32 molto opportunamente, in sede di Commissione, è stata prevista l'immissione in ruolo degli insegnanti che hanno conseguito nei concorsi una votazione non inferiore al punteggio di 7/10 e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativo nell'ultimo sessennio antecedente alla data del settembre 1981.

Al capo VI vengono contemplate le norme per particolari categorie di personale docente. All'articolo 38 viene disciplinata l'immissione in ruolo dei docenti dei corsi Cracis, dei corsi di scuola popolare, degli insegnanti nei centri di lettura, nei centri pedagogici, nei centri sociali di educazione permanente statale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Al capo V, agli articoli 39, 40, 41 e 42, vengono contemplate le norme relative all'immissione in ruolo del personale educativo non docente e del personale non docente non di ruolo, per la carriera di segreteria è pre-

vista l'immissione in ruolo previo superamento di apposito esame.

Infine il capo VII del disegno di legge contempla norme particolari per il personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte drammatica e di danza.

All'articolo 40-bis viene istituito il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza a cui si applica il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.

All'articolo 51 viene disciplinata l'immissione in ruolo delle categorie speciali; ed il sancire che i non vedenti hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede rivela la sensibilità del legislatore nei confronti delle categorie speciali.

L'istituzione del ruolo organico aggiuntivo è, secondo me, la parte più qualificante del disegno di legge al nostro esame. Infatti l'organico aggiuntivo permette la sistemazione immediata di buona parte dei precari nei ruoli ed elimina il ricorso alla nomina di supplenze, avendo la scuola a disposizione insegnanti che sono utilizzati nell'ambito della provincia e dei distretti scolastici.

Non mi resta pertanto che esprimere, a nome del Gruppo socialdemocratico, pieno assenso su questo disegno di legge che ci auguriamo possa appagare le legittime aspettative di molti docenti e non docenti e possa rispondere alle esigenze del mondo della scuola e del mondo del lavoro, intesi a realizzare una scuola che possa servire ad una società di uomini liberi. (*Applausi dal centro-sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Conterno Degli Abbatì. Ne ha facoltà.

**C O N T E R N O D E G L I A B B A T I .** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, tre anni fa, esattamente il 4 agosto del 1978, eravamo in quest'Aula a discutere la legge n. 463 il cui titolo era molto simile a quello del disegno di legge n. 1112 di cui ci stiamo occupando. Tutte e due le leggi però, sia la 463 che il disegno di legge n. 1112, cioè quello che stiamo varando, so-

no note come leggi del precariato essendo passati in seconda linea gli aspetti strutturali, e non a caso, sia per la prevalenza dei problemi e degli interessi dei precari, come è ovvio, sia per la mancata applicazione, per la 463, delle indicazioni, che pure c'erano, di modifica dei concorsi.

Comunque con il 4 agosto dicemmo tutti quanti: basta, ci occupiamo di sanatorie per l'ultima volta. Sono anche andata a vedere i verbali del 4 agosto e ho letto che il relatore Borghi diceva: « Se sapremo resistere alla tentazione delle leggine speciali dovrebbe cessare il ricorso all'istituto delle supplenze salvo per quei fenomeni fisiologici per cui non è pensabile di eliminarlo totalmente ». Diceva ancora: « Il disegno di legge realizza la chiusura di questi fenomeni di precariato permanente e si proietta nel futuro attraverso il reclutamento normale ». Il ministro Pedini usò allora dei toni ancora più accesi ed anche lirici dicendo: « Si estirpa il precariato come fenomeno patologico della scuola italiana. Ma ovviamente l'opinione pubblica si domanda perchè si sia formato ». La risposta del Ministro era: « Orbene, quando, onorevoli colleghi, ad un corso d'acqua non si offre la possibilità di sboccare al mare (e in questo caso lo sbocco al mare per il personale provvisorio della scuola è sempre rappresentato dal concorso per l'immissione in ruolo) i livelli d'acqua straripano; nel caso nostro si accumulano persone che attendono legittimamente di poter entrare nella scuola; la loro tensione psicologica aumenta, il loro rendimento didattico diventa più sofferto e meno impegnato; trasciniamo dietro di noi — diceva sempre il Ministro — una somma di leggi precarie che hanno immesso in qualche modo personale nella scuola; trasciniamo l'istituto dell'incarico a tempo indeterminato troppo a lungo alimentando fenomeni negativi che sono stati il surrogato di una iniziativa concorsuale nella scuola mai realizzata ».

Fatta la legge 463, i tempi di adattamento della scuola alla nuova legge sarebbero stati necessariamente lunghi. Questo tutti lo sapevano, fu riconosciuto da tutti.

La realtà, infatti, si era fatta con gli anni sempre più complessa e rimase necessariamente tale anche nell'applicazione della legge 463. Entrarono in ruolo insegnanti fuori della propria regione, per il noto squilibrio tra le regioni; vi furono conseguenti assegnazioni provvisorie in luogo di trasferimenti impossibili; si verificò la presenza di un massiccio soprannumero, cui altri colleghi hanno già fatto cenno; il tutto in stretto incrocio con il problema della disoccupazione intellettuale soprattutto meridionale, che ha come conseguenza l'uso della scuola come sacca di compensazione. È la disoccupazione intellettuale di tanti giovani che escono dalle facoltà meridionali che in prevalenza danno titolo per l'insegnamento; è la disoccupazione intellettuale di tante donne avviate alla professione di insegnante per problemi di costume, che muta certo, ma tanto più lentamente quanto più si verifica la quasi totale assenza di alternative.

Ma le difficoltà non stavano soltanto nelle complicazioni prevedibili dell'applicazione della legge; problema principale era l'esclusione dei semplici incaricati, in favore dei quali il nostro Gruppo alla Camera presentò un ordine del giorno: erano i precari annuali. Era facilmente prevedibile che si dovesse tornare ad occuparsene, a meno che non si fossero fatti immediatamente i concorsi. Ci è stato detto da parte del Governo che non c'erano posti da mettere a concorso, ma poi ogni anno, dal 1978 ad oggi, questi incaricati hanno insegnato, molti su posti occupati da altri docenti, assegnati provvisoriamente altrove o comandati, ma molti altri, specie nel Nord, su posti vacanti. Esiste inoltre, al di là delle esigenze di razionalizzazione del caos attuale, il problema dello sviluppo qualitativo della scuola e dei suoi mutamenti strutturali.

Giungemmo, senza altri segni di novità dopo la 463, alle proroghe degli incarichi, cioè ad una ricostituzione di fatto dello scomparso incarico a tempo indeterminato, a sua volta figlio di anni e anni di inadempienze rispetto al dettato costituzionale che stabilisce il concorso per il pubblico impiego. Evidentemente, l'incarico prorogato costituisce una speranza di inserimento in ruolo.

lo, tanto più quando diventa fenomeno (per così dire, in senso certamente relativo) di massa. Per risolvere, dopo la 463, il problema rimasto aperto, si diede inizio alla trattativa Governo-sindacati, durata due anni e quattro ministri, che diede origine al disegno di legge che stiamo discutendo. Doveva essere una sanatoria più qualcos'altro ancora: ma che cosa, al di là delle indicazioni del titolo? Evidentemente un altro tentativo (ci chiediamo: l'ultimo?) di razionalizzare lo esistente, di mettere ordine, di dare risposta alle richieste degli insegnanti. Ma per che cosa? Il numero degli insegnanti è alto e più lo sarà nell'immediato futuro. Si lamenta da più parti lo squilibrio utenti-dipendenti nella scuola in vista del calo anagrafico. Ne parla anche il CENSIS nella sua relazione già citata sul 1980. Esso dice testualmente che: « c'è una logica nel personale che tende ormai a sovrastare bilancio, dibattiti di riforma, attualità politica ». Ma aggiunge, giustamente: « Non ci si nasconde, peraltro, che un sistema di servizi come la scuola trova proprio nel fattore umano la sua risorsa strategica ed è quindi comprensibile il peso relativamente più forte che tale risorsa deve avere ». Per rendere questa logica del personale positiva, non c'è che da legarla all'applicazione di vere riforme strutturali, di massiccia estensione di esperienza che il numero dei docenti rende possibile. Citiamo ancora il CENSIS, già largamente citato dal collega Ulianich: in relazione alla scuola materna, ad esempio, nel 1978-79 solo il 75 per cento dell'utenza potenziale ha frequentato questo tipo di scuola; quindi c'è ancora spazio per lo sviluppo. Così ci disse d'altra parte il ministro Bodrato in sede di discussione del bilancio e così ripeté nel suo impegno per il futuro assunto con i sindacati.

In quanto al tempo pieno nella scuola elementare e nella scuola media, è chiaro a tutti che una sperimentazione decennale, con caratteri di generoso spontaneismo, qualche volta di casualità, senza una seria verifica, non può che finire per ripiegarsi su se stessa. Non tratto del tempo pieno dal punto di vista pedagogico e didattico perchè questa non è la sede e ci vorrebbe ben altro tempo;

d'altra parte il mio Gruppo ha presentato da un anno, sia qui che alla Camera, un disegno di legge sul tempo pieno nella scuola elementare, e mi auguro che avremo presto l'occasione di parlarne. Mi rifaccio ancora una volta alle insospettabili annotazioni sociologiche del CENSIS. Per le attività integrative c'è un forte ricorso alle strutture private in mancanza di risposte pubbliche o in scarsità di esse, ma ben più forte è la domanda: la domanda è del 43 per cento per le attività corporee, del 17 per cento per le lingue, del 19 per cento per la musica, contro rispettivamente il 20 per cento, il 7 per cento e ancora il 7 per cento che cercano e trovano risposte private a pagamento. C'è esigenza di risposta custodialistica in aumento nel Centro-Sud (visto che nel Nord è più stabile e parzialmente soddisfatta), per la precarietà dei servizi sociali e il crescente impiego extradomestico della donna; nella scuola media, il 69,2 per cento degli alunni di scuola con esperienze ed attività integrative è concentrato in 5 regioni del Centro-Nord e 14 delle 20 province in cui non si fa alcuna esperienza sono nel Sud e nelle isole, dove c'è il maggior numero di insegnanti in sovrannumero. Per il tempo pieno nella scuola elementare il ministro Bodrato ci disse che c'era stata una stagnazione di richieste dopo il 1978-79 ma che pur tuttavia negli ultimi anni un certo numero di richieste non ha potuto essere soddisfatto.

Ci sono stati molti posti di tempo pieno consolidati ma i nuovi posti accordati alle varie regioni ripropongono lo sviluppo nel solito senso: le regioni meridionali raggiungono solo il 21 per cento dell'intera quota. Quanto all'istruzione degli adulti, la componente della popolazione sprovvista di titolo dell'obbligo è il 51,1 per cento e il 52,8 per cento della popolazione occupata. Che cosa dice a questo proposito la legge? Una cosa positiva c'è in essa, ottenuta durante la discussione, cioè l'immissione in organico dei posti di tempo pieno, di sostegno, di attività integrative e di istruzione degli adulti. Al di là di ciò, non c'è nella legge una chiara finalizzazione riformatrice, ma un elenco di compiti dei docenti, stabili e aggiuntivi, che suona come una presa d'atto di ciò che è.

I primi articoli della legge dettano norme per i concorsi ed anche qui la discussione ha prodotto alcuni risultati (di questo si parlerà al momento della dichiarazione di voto sull'articolo 2) ma non è cambiato granchè. D'altra parte, tutta la problematica dei concorsi è complessa e le soluzioni trovate sono sempre giuste nei confronti di qualcuno (nella fattispecie i giovani poichè non viene calcolato punteggio per i servizi prestati) e ingiuste per altri. Questo è inevitabile, tanto più in una situazione di ritardi come la nostra, ma era bene rinnovare davvero le forme dei concorsi.

Sempre nella prima parte, ha attirato la attenzione, anche al di fuori degli addetti ai lavori, il problema delle supplenze. Si discute molto dell'assenteismo degli insegnanti, in verità non superiore a quello di altre categorie. Ce lo disse ancora una volta il Ministro in sede di bilancio alla 7ª Commissione. Gli insegnanti devono però essere sostituiti, pena il caos. Altri ne diranno sull'articolo che ne tratta. Io voglio ribadire solo che i problemi di stato giuridico legati alla contrattazione sono tanti ed irrisolti da anni: alla Camera giace addormentato il disegno di legge 737-bis, stralciato dalla legge sul pubblico impiego; progetti di stato giuridico sono stati ventilati, ma come fantasmi scompaiono. Quelle sono le sedi per trattare problemi che, pur urgenti, hanno trovato nella legge del precariato una collocazione provvisoria e isolata.

La parte più corposa della legge tratta dei precari e della ristrutturazione di alcuni istituti esistenti, come i comandi e l'istruzione degli adulti, di cui diremo. La parte dei precari è la vera sanatoria che riflette un ginepraio di situazioni diverse per categorie e tipi di scuola, spesso incomprensibili a chi le conosce dall'esterno, come cittadino o come utente.

Lo scopo dichiarato dalla legge era lo stesso della 463: porre fine al precariato, considerando che l'esigenza di sostituire gli insegnanti assenti darà luogo sempre, almeno finchè l'organizzazione della scuola resti quella attuale, rigida per classi e cattedre, ad un precariato fisiologico. Ma si riuscirà ad eliminare il precariato patologico solo

realizzando, con precise scadenze temporali, il reclutamento; a monte, ci si riuscirà solo eliminando la scuola magistrale e l'istituto magistrale, per sostituirli con una preparazione universitaria, riformando le facoltà universitarie di preparazione all'insegnamento e programmandone nel tempo lo sviluppo, contemporaneamente riformando la struttura della scuola elementare e non solo i programmi — per di più per decreto, perchè si sa bene che i programmi nuovi in una struttura vecchia non porteranno un rinnovamento — ed attuando la riforma della secondaria dopo averla licenziata dal Parlamento dove pare ibernata. C'è in noi una sorta di pudore intellettuale che ci fa sentir male a ripetere, come in un rito, sempre le stesse cose, ma non è colpa nostra. Vorremmo che fosse davvero l'ultima volta in cui diciamo cosa vorremmo che fossero la legislazione scolastica e la realtà della scuola, mentre ci occupiamo ancora una volta di una grossa legge per il personale in cui ambiguità e vuoti restano a testimoniare l'urgenza delle vere riforme.

In quanto al problema della scuola allo estero, si tratta di un problema che è assai poco noto — ed una prova l'abbiamo avuta anche qui, visto che ne ha parlato solo il collega Della Briotta, per conto suo assai competente e per chi lo conosce è noto soltanto in termini approssimativi. La gente della mia età ha vaghi ricordi di raccolte scolastiche di propaganda della Dante Alighieri (mi pare che le raccolte siano ancora autorizzate) e di discorsi sulla italianità nel mondo. Non è più così o non è solo così. La storia è molto più complessa e direi che, proprio per la manifesta assenza di interesse, vale la pena di percorrerne i tratti salienti, perchè venga spiegata la legge che stiamo per fare e soprattutto ci sia chiara l'esigenza di preparare, discutere e varare una legge organica sulla scuola all'estero. Oggi infatti parleremo e decideremo solamente degli insegnanti.

Prima della legge fascista già citata c'erano soltanto la Dante Alighieri e alcune scuole nel Sud America. La legge fascista del 1940 istituisce la scuola all'estero e gli istituti di cultura all'estero. Lo spirito è quel-

lo del tempo, del colonialismo culturale, della difesa di una assai dubbia identità patria. Non c'è nessuna preoccupazione per l'integrazione dell'emigrato nè protezione per lui. L'integrazione avviene nella realtà, ma senza aiuto poichè l'istituzione scolastica è subordinata ai fini della politica estera e non ai bisogni dell'emigrato e della sua famiglia.

Nel dopoguerra si pone il problema della emigrazione come problema di massa, con alterne vicende e in paesi diversi, per decenni, fino a qualche anno fa. Emigrazione significa passaggio non solo dal proprio paese a paese straniero, ma spesso da una cultura rurale a una cultura urbana, e non tanto da una lingua nazionale ad un'altra lingua nazionale ma da un dialetto ad una lingua nazionale straniera. L'impatto con la società di accoglimento è spesso durissimo anche per i bambini che spesso hanno avuto ed hanno a che fare con sistemi scolastici duramente selettivi e più o meno sottilmente ghezzanti.

Per gli adulti — ed è giusto nominarli perchè i corsi previsti dalla legge n. 153 si rivolgono anche a loro — le conseguenze dell'emigrazione con integrazione limitata sono gravi, e più gravi sono per i non lavoratori, ad esempio le madri, le casalinghe: significano obsolescenza delle capacità linguistiche e di socializzazione proprie del paese di origine e contemporanea mancata acquisizione di quelle del paese d'accoglimento, analfabetismo di ritorno, difficoltà a comunicare nel vecchio e nel nuovo mondo, conflittualità linguistiche e, di conseguenza, di costume tra genitori e figli. La Commissione delle Comunità europee, in un opuscolo, dice testualmente che « l'emigrazione trasforma la famiglia o il clan del bambino in un'isola alla deriva ».

I figli che frequentano la scuola del paese straniero sono negativamente selezionati in percentuali paurose. La selezione non opera soltanto come bocciatura-rifiuto, ma come scuola speciale e differenziale, come avvio ad una formazione professionale che dà diritto solo all'occupazione nella manovalanza generica, cioè come rifiuto di avvio all'apprendistato specialistico. Ci sono testi-

monianze, statistiche e non emotive, incredibili in questo senso. La mortalità scolastica anno dopo anno arriva in certi paesi d'Europa al 70 per cento per i nostri ragazzi e se le bocciature si ripetono c'è l'abbandono definitivo della scuola, molto frequente. Se si rimane a scuola e si ripetono gli anni, non si accede all'apprendistato. L'emigrazione di seconda generazione resta così forzatamente al livello della prima, fornendo ancora al paese ospitante la manodopera generica, non qualificata, di cui il paese ha bisogno.

La situazione dell'emigrazione è da una decina d'anni a questa parte ulteriormente complicata dal problema dei rientri. Fin dal 1969 il Consiglio d'Europa consigliava di porre la massima attenzione alla questione. Infatti, da soli o con i genitori, negli ultimi anni sono rientrati in Italia una media di 5.000 ragazzi all'anno; sono ragazzi con curricoli scolastici complessi, irregolari, con formazione linguistica approssimativa sia nella lingua straniera che nella loro lingua d'origine. Le conseguenze sono per alcuni veramente drammatiche: essi subiscono spesso una seconda emarginazione, possono essere declassati, la loro incerta identità linguistica si riflette sul piano psicologico, la loro personalità è ferita ancora una volta.

Qualcuno potrà chiedersi che cosa c'entri tutto questo con il problema degli insegnanti precari che debbono entrare in ruolo, ma è abbastanza evidente come la grossa questione della scolarità all'estero sia in realtà un intreccio di molti problemi, alla soluzione dei quali non si è ancora pensato in modo organico.

Dopo la legge fascista, cui ho fatto cenno, ci sono stati provvedimenti parziali: il decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967 che tratta del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali, delle modalità di destinazione, degli incarichi direttivi; ma si tratta del personale di ruolo. I problemi della scuola all'estero e dell'emigrazione non sono neppure sfiorati, mentre sono toccati dalla legge n. 153 del 1971, la più nota a chi conosca anche solo un poco l'emigrazione. La legge indica

le iniziative scolastiche, di assistenza, di formazione e di perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti; prevede corsi preparatori all'inserimento, evidentemente anche della lingua straniera, corsi integrativi di lingua e cultura italiana, corsi per lavoratori per esami di licenza, scuola popolare, scuola materna e anche nidi d'infanzia; inoltre, come preparazione professionale, corsi specifici della lingua locale per aiutare l'inserimento dei lavoratori e dei loro congiunti nell'ambiente di lavoro o scolastico.

Ora chi fa queste cose? Chi tiene questi corsi? La legge n. 153 dice che si provvede con un'aliquota dei docenti e dirigenti di ruolo: ma nella realtà questi mancano (sono tra i 500 e i 600 in tutto). Allora si può provvedere — dice la legge n. 153 — con insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro « che siano in possesso del titolo di studio o abbiano comprovata esperienza specifica, siano possibilmente cittadini italiani e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere ».

Il guazzabuglio di questo articolo fa comprendere le difficoltà di applicazione di una legge che, per prima, pensava di entrare nel vivo dei problemi dell'emigrazione. Comunque proprio questi sono in grandissima maggioranza gli incaricati che con il disegno di legge n. 1111 stiamo per immettere in ruolo. Di essi si è poi occupata successivamente, per normalizzare le cose, una legge, la n. 327 del 1975, che dà loro uno stato giuridico da insegnanti non di ruolo, specificando e precisando modalità, requisiti, graduatorie e tutte le caratteristiche del loro rapporto di impiego, appunto da non di ruolo. E ora ce ne occupiamo noi.

Ma poichè è chiaro che non ci si potrà fermare qui e occorrerà arrivare ad una legge organica sulla scolarità all'estero (esiste d'altra parte, presentato al Senato, un disegno di legge della Democrazia cristiana e uno lo presenteremo noi molto presto) vale la pena ancora di riferire brevemente dei risultati dell'applicazione della legge n. 153: nonostante il vasto raggio di iniziative che

la legge prevede, queste iniziative raggiungono solamente il 35-40 per cento dei potenziali utenti e incontrano grosse difficoltà logistiche (2,3, anche 4 corsi diversi affidati allo stesso insegnante a chilometri e chilometri di distanza uno dall'altro), di tempo (possono forse frequentare il corso bambini che escono alle 17 dalla scuola locale a tempo pieno?), di organizzazione (spesso i corsi sono pluriclasse, nel senso che comprendono ragazzi dai 6 ai 12 anni). Un esempio: in Svizzera ci sono circa 80.000 ragazzi, ma i corsi sono frequentati da 25.000 — 30.000, ed è già molto rispetto ad altre realtà. E gli altri? Chi pensa a loro? Ci chiediamo: è la 153 la soluzione? Certo che no. Dal 1977, come è già stato ricordato, esiste una direttiva della Comunità europea che prevede che i figli dei lavoratori migranti trovino accoglienza nelle scuole pubbliche dei paesi ospitanti, facendo obbligo a questi di garantire l'insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine.

Gli Stati membri debbono provvedere attraverso accordi bilaterali, e a noi piacerebbe sapere a che punto sono gli accordi fatti dall'Italia, poichè il tempo per conformarsi alla direttiva è vicino a scadenza, anche comprendendo quell'anno di proroga di cui parlava Della Briotta.

Si apre quindi un terreno nuovo per iniziative che non potranno più ricalcare le vecchie (peraltro inesistenti, al di là di questo velleitarismo totalizzante della legge n. 153) e queste iniziative saranno affidate a quei 2.000 che ora facciamo entrare in ruolo e a quelli che dall'Italia vorranno raggiungerli. Per questo insistiamo sull'aggiornamento, su cui chiediamo un impegno con un emendamento.

In quanto alla legge nel suo insieme, essa, attesa da anni e anni (occorre notare che gli incaricati all'estero non hanno mai avuto altre leggi di sanatoria sul modello della 463), è il risultato di un accordo Governo-sindacati e come tale ci andrebbe bene se non ci fossero alcune ambiguità e alcune carenze.

Ci sono all'estero persone nominate in base alla legge 740, specie negli istituti di cultura; alcuni di questi, che dovrebbero ov-

viamente, qualunque funzione svolgano, essere aggiornati sulla situazione sociale, culturale e politica del nostro paese, ne sono lontani da così tanti anni da risultare sradicati, quasi stranieri. Non c'è da meravigliarsi, allora, se le iniziative culturali di certi istituti sono opache, insignificanti, casuali, qualche volta a livello salottiero.

Sarebbe stato giusto prendere in esame il rientro di questo personale e comunque sarà bene che si provveda al più presto in un quadro organico. A proposito dei rientri, vogliamo fin da ora osservare come sia opportuno prevedere per chi rientra in Italia una certa elasticità di utilizzazione. L'insegnante esperto dei casi dell'emigrazione più disastrosa potrà essere utile per l'organizzazione del recupero dei bambini che rientrano in Italia, dei quali ho già parlato. Il laureato che ha lavorato presso gli istituti di cultura potrà essere utilizzato in coerenza con la professionalità acquisita.

Quello che ci convince meno sono le correzioni apportate al testo originale nel senso di un ampliamento della sanatoria. È stato tolto in un articolo il riferimento all'inclusione nella graduatoria prevista dalla legge 327, di cui ho già parlato, che mise ordine nelle assunzioni. Ora, togliere il riferimento all'inclusione nella graduatoria come condizione per essere immessi in ruolo significa riconoscere che ci sono state assunzioni al di fuori della legge 327 e legalizzare così l'illegalità.

Crediamo che nell'accordo Governo-sindacati, durato anni e anni, preso e ripreso (le norme presenti in questa legge erano già in un altro disegno di legge di tre o quattro anni fa), siano state prese in considerazione tutte le situazioni legalmente accettabili. Quindi l'allargamento di una sanatoria già ampia ci trova contrari.

L'articolo 23, ad esempio, permette al personale non docente comunque assunto di restare in servizio senza alcuna verifica di opportunità: essendo stata ed essendo ancora molto estesa la discrezionalità con la quale hanno operato soprattutto i direttori degli istituti di cultura, la sanatoria rende stabili situazioni che dovrebbero essere chiarite.

La complessità della materia, la questione degli accordi bilaterali relativi alla direttiva comunitaria, l'evoluzione della situazione scolastica all'estero, il profondo interesse sociale che questi problemi presentano ci fanno sperare di poterci occupare ben presto e seriamente delle nostre istituzioni all'estero. Quella che stiamo facendo è, ripeto, solo una sanatoria, ma avrà più valore se riuscirà a sollevare interesse per i problemi che qui abbiamo appena toccato. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Buzzi. Ne ha facoltà.

\* **B U Z Z I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che ha visto come protagonisti quasi esclusivamente membri della Commissione Istruzione è di per se stessa un documento significativo perchè dà una chiara dimostrazione della preoccupazione che domina ciascuno di noi, e tutti i Gruppi di appartenenza, in ordine a due provvedimenti per i quali si teme che non si possano raggiungere le finalità che li hanno suggeriti.

Affermare questo non significa tuttavia che si possa rinunciare alla doverosità di affrontare un problema reale, un problema importante, un problema che condiziona, in quanto non risolto, in maniera negativa lo stato attuale e futuro della scuola italiana. Non vi è quindi uno stato di cattiva coscienza in coloro che si accingono ad esprimere un voto favorevole su questi disegni di legge; vi è invece la consapevolezza di un problema complesso che ha risvolti difficili in ordine ai quali è più facile fare l'analisi delle esigenze o individuare anche i mali piuttosto che indicare in maniera positiva e costruttiva le possibili soluzioni. Mi ha sorpreso — e mi spiace che non sia in Aula — l'intervento del senatore Gualtieri, il quale potrebbe riandare nella storia della politica scolastica di questi ultimi anni e verificare che, proprio nel momento in cui l'attuale nostro Presidente del Consiglio ha diretto il Ministero della pubblica istruzione, egli stesso si è trovato di fronte ad una realtà che lo ha obbligato per primo ad adottare un provvedimento che certa-

mente il senatore Gualtieri non approva, quello cioè della proroga degli incarichi di fronte all'agitazione dei comitati di base. Non intendo affatto citare questo per farne un motivo d'accusa, me ne guardo bene, ma per dire che un conto è parlare di queste cose in astratto, un conto è vederle nel concreto.

Dobbiamo affrontare un problema che ha indubbiamente due risvolti, e questi risvolti sono stati le motivazioni politiche del provvedimento come si è venuto elaborando: una situazione di precariato scolastico che non può continuare per le cause che l'hanno determinata ed un'esigenza da affrontarsi solo in parte con gli strumenti al nostro esame oggi, perchè più complessa e più articolata, che riguarda il modo di governare il personale e quindi di assumerlo, utilizzarlo, gestirne la presenza attiva e operosa nella scuola italiana.

Non è possibile, infatti, continuare ad accettare un certo tipo di giudizio ricorrente che, a proposito del bilancio della pubblica istruzione si sofferma nell'individuazione della percentuale di spesa per il personale e ne fa un motivo per dedurne il fallimento della politica scolastica, laddove il servizio scolastico è fondamentalmente basato sugli operatori scolastici e sulla loro professionalità. Il problema allora è di compiere una scelta politica che è necessario mettere al centro di questo nostro dibattito e rispetto alla quale è per noi democristiani motivo di conforto e di conferma il recente documento sottoscritto dal Ministro, chiamato cioè documento normativo del contratto 1979-1981, in cui il problema del personale riacquista una centralità che ad esso non è stata sempre riconosciuta. Questa centralità non è di tipo sindacale corporativo, è di tipo squisitamente politico ed essenzialmente qualitativo. Il problema che occorre impostare organicamente è di come intendiamo formare i docenti nel senso della loro formazione di base e quindi nel senso del *curriculum* scolastico e universitario che essi debbono frequentare e di come intendiamo ordinare la loro formazione in servizio ed è quindi problema di politica dell'aggiornamento. E viene per noi l'occasione di riflettere sul tipo di impegno, di investimento finanziario

anche che noi andiamo compiendo — e qui sì che si può parlare di sproporzione quantitativa — per quello che riguarda l'assunzione del personale e per quello che riguarda la sua qualificazione, la sua preparazione, lo stato delle strutture formative del personale e l'impegno enorme di circa 800.000-900.000 docenti ai quali sono affidati la realtà, l'avvenire, il presente e il futuro della scuola italiana.

Una politica del personale trova in una definizione degli ordinamenti e delle strutture concernenti la sua formazione di base e in servizio il suo primo riferimento.

Ma non vi è dubbio che non è possibile separare il problema del personale dal problema delle istituzioni. Ecco perchè era inevitabile che dovendo affrontare il problema del precariato e proponendoci in una certa misura almeno di eliminare le cause che lo producono, ci dovessimo porre dei problemi di riforma degli ordinamenti scolastici, talvolta in maniera impropria, senza poter arrivare sino alle conclusioni organiche che venivano giustamente auspiccate e ricordate dalla senatrice Conterno nel suo intervento. Perchè non vi è dubbio che tra le cause del precariato sta anche il modo come la scuola è organizzata e soprattutto come sono concepiti gli organici e come è utilizzato il personale nella scuola stessa. Sino a quando cioè continueremo ad avere degli organici del personale riferiti all'unità classe o cattedra, con un criterio di utilizzazione rigida che non dà margini di mobilità a questo stesso personale (in una realtà scolastica invece soggetta o che perlomeno dovrebbe essere soggetta ad un mutamento), non vi è dubbio che si verificherà una discrasia evidente tra la realtà e quello che si viene nel frattempo determinando attraverso i mutamenti di questa realtà. Quindi quello che a mio avviso ci consente in questo momento di guardare a questo provvedimento con una speranza nuova e diversa rispetto a quella che ci ha assistito quando votammo l'articolo 17 della legge di delega nel 1974 (che sembrò già allora un provvedimento coraggioso e determinante per la soluzione del precariato) o quando, come veniva ricordato, più prossimamente veniva votata la legge n. 463, quello che oggi ci sostiene è la fiducia che questo provvedi-

mento rientri in una politica organica, non sia cioè un episodio separato, fine a se stesso che ha valore di sanatoria. Diversamente varrà a ben poco il sostituire l'incarico con la supplenza, il ridurre il numero dei giorni o meglio lo stabilire dei limiti per la nomina dei supplenti. Assisteremmo in un breve giro di tempo ad una riproduzione del fenomeno.

Quindi politica del personale in un contesto di politica delle istituzioni scolastiche, che consideri quello che si è maturato di nuovo nella esperienza scolastica e cioè il fondamentale elemento della professionalità emergente del docente; dico emergente perchè è una professionalità nuova che si viene configurando, non solo in senso teorico ma nel senso anche dell'esperienza professionale. Dico professionalità nuova perchè in modo nuovo è definita dalla legge, se io considero gli articoli 1 e 2 del decreto 417 relativo allo stato giuridico del personale. Dico professionalità nuova perchè oggi si chiede, soprattutto nella scuola di base, all'insegnante una pluralità di atteggiamenti, di comportamenti, di competenze; è una professionalità poliedrica, plurifunzionale ma è una professionalità che comporta quindi il riconoscimento di una competenza specifica, di una responsabilizzazione personale, il riconoscimento di una capacità di programmazione, il riconoscimento di un autogoverno per certi aspetti della gestione del medesimo personale.

È evidente allora che sulla logica di questo discorso, che si allarga poi a considerare i compiti nuovi che vengono proposti alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla stessa scuola secondaria superiore e agli ordinamenti didattici nuovi che a queste scuole occorre dare, è evidente che anche il modo di gestire, di governare il personale non può più essere il modo del passato. La prima causa che ha messo in crisi il sistema di reclutamento è stata proprio quella di non aver colto la connessione che esisteva negli anni '60 tra espansione scolastica e perdurare di un sistema di reclutamento assolutamente inadeguato. E questa considerazione è indubbiamente valida anche per quello che riguarda le istituzioni scolastiche all'estero e le stesse istituzioni culturali.

La legge n. 153, ripetutamente citata e in modo pertinente, ha messo in moto un processo che ha consentito di superare quelle impostazioni errate che venivano ricordate — una sorta di colonialismo culturale o una sorta di politica di prestigio nazionale — per introdurre un concetto nuovo, quel concetto che veniva ricordato dai colleghi che su questa materia si sono soffermati, cioè un concetto di culture che si confrontano e si integrano mantenendo la loro originalità, un concetto di integrazione del soggetto nelle scuole nazionali locali, senza però che questo soggetto debba rinunciare alla sua identità culturale e quindi alla sua nazionalità ma entrando in un contesto nazionale diverso senza che ciò comporti una situazione di disadattamento.

Credo che questi concetti nuovi che stanno alla base dell'ispirazione centrale della legge n. 153, più che dell'esperienza reale che da essa ha avuto origine, diano anche il segno di una innovazione urgente. Se noi oggi — e ce lo ricordava con competenza il senatore Della Briotta — ci limitassimo a garantire una stabilità nei ruoli al personale che è entrato in un rapporto di lavoro precario in ragione dell'espansione delle nostre istituzioni scolastiche e culturali negli altri paesi e ci fermassimo a questo, fra breve tempo ci troveremmo di fronte a nuovi precari che verrebbero a sollecitare una legge dal Parlamento nazionale.

È necessario quindi che anche in ordine a questo problema si proceda ad una politica che consideri la necessità di una riforma delle istituzioni, la riforma degli istituti di cultura, la verifica della funzione e della funzionalità di queste scuole italiane all'estero rimaste in un numero determinato, il modo di essere, di svilupparsi delle iniziative che si possono realizzare per l'integrazione culturale dei nostri concittadini che vivono negli altri paesi.

I provvedimenti al nostro esame sono all'insegna, a mio avviso, della buona volontà, una buona volontà generosa; mi pare che si debba dare atto innanzitutto di questa generosità e disponibilità a chi ha sopportato il peso maggiore di questo lavoro: all'amico senatore Saporito che è stato il relatore di uno dei due provvedimenti, al collega Granelli

che è correlatore per l'altro provvedimento, ma anche a tutta la Commissione e al Governo per la parte attiva e di grande iniziativa e disponibilità che ha svolto per tentare di trovare delle soluzioni che fossero coerenti globalmente con un discorso che si muovesse in quella logica che prima ho cercato per cenni molto sommari di proporre.

Non vi è dubbio che l'elemento più significativo che l'opinione pubblica vuole sentire riaffermato e soprattutto vuole vedere confermato dai fatti è il ritorno alla normalità dei concorsi. In questo senso, l'aver previsto una dotazione organica di prima applicazione che ci permette per il 50 per cento del contingente stabilito di assorbire le situazioni di precariato e al tempo stesso di stabilire anche quel volano di movimento che deve permettere di ridurre quanto meno il numero dei precari per il futuro attraverso la funzionalità del cosiddetto ruolo aggiuntivo, questa dotazione di prima applicazione, in quanto riserva ai giovani che intendono avviarsi alla carriera docente una certa disponibilità di posti, costituisce un fatto importante e significativo sotto il profilo politico che a noi preme rilevare. Certo, questo fatto acquista tanto maggior valore perchè ad esso si accompagna la definizione di nuove modalità concorsuali, l'attuazione di un decentramento effettivo delle procedure e, prima ancora, una ridefinizione degli organici, anche se questa si muove nella logica tradizionale dell'organico rigido. L'istituzione del ruolo aggiuntivo, che riprende un'esperienza fatta positivamente nelle scuole elementari, spesso mal interpretata perchè considerata come un fenomeno di anormalità (quello cioè del ruolo in soprannumero) è una esperienza che oggi viene opportunamente ripresa per gli altri tipi di scuola, per avere cioè una disponibilità di personale con un rapporto permanente ed organico, rapporto di ruolo, che possa consentire una utilizzazione immediata per le esigenze emergenti, senza dover aprire un rapporto di lavoro precario con altro personale. Nei fatti, la realtà ci dirà se il 5 per cento è una percentuale congrua o meno. Ritengo che il problema, nella prima applicazione, non si ponga, essendo il contingente di prima applicazione commisurato ad una situazione

attuale che permette di guardare con tranquillità a queste esigenze.

Penso però che l'attuazione dei concorsi debba costituire un impegno immediato dell'amministrazione e poichè essa passa attraverso dei momenti istruttori piuttosto complessi, è raccomandabile che non si frapponga nessun indugio. Direi che dopo il voto del Senato il Ministero potrebbe sentirsi autorizzato a predisporre ciò che occorre perchè i concorsi si possano attuare nei vari gradi di scuola per lo meno non appena questa possibilità è data.

Il secondo concetto nuovo introdotto da questa legge è costituito dall'utilizzazione del personale secondo i criteri di programmazione che possono riguardare in una certa misura il territorio, nel senso della sua utilizzazione distrettuale, e per altro aspetto possono riguardare la programmazione educativa e quindi quelle funzioni nuove, come l'insegnante di sostegno nella scuola di base, rese necessarie dal processo di integrazione degli handicappati. Credo che una attenta osservazione dei fenomeni collegati a questa innovazione consentirà probabilmente di compiere un passo più decisivo in un momento successivo auspicabile, nel senso di quella maggiore mobilità che a me sembra sia oggi assolutamente necessaria.

Il passaggio dall'incarico annuale alla supplenza annuale ha una sua giustificazione e una coerenza se veramente il supplente viene assunto per una necessità emergente, in quanto alle esigenze di tipo strutturale si fa fronte con il concorso. Queste considerazioni valgono anche per le istituzioni culturali all'estero, per le quali si auspica e si prevede una uguale regolarità di concorsi. Resta quindi il problema di addentrarci — cosa che non ritengo di dover fare in sede di discussione generale — in quella selva selvaggia che è costituita dalle singole situazioni, rispetto alle quali tuttavia deve essere dichiarato all'opinione pubblica che questo provvedimento per la prima volta garantisce che tutti passino attraverso il vaglio di una prova d'esame scritta ed orale, per il conseguimento dell'abilitazione, nell'ipotesi che non siano in possesso dell'abilitazione stessa. Viene indubbiamente inflitta una ferita alla scuola

elementare per la quale, essendo il diploma abilitante, si prevede una possibilità di immissione in ruolo per la prima volta nella storia della scuola elementare italiana nel dopoguerra, laddove invece la scuola elementare ha dimostrato, anche dopo la legge n. 463, di sapere organizzare, insieme alla scuola materna, i suoi concorsi.

Concludo indicando due prospettive alle quali a mio avviso, per l'attenzione che il Ministro ha già dimostrato di voler destinare a questi problemi e per il consenso che mi auguro trovino nel dibattito parlamentare, dovrebbero essere riferiti i due provvedimenti. Le ho già enunciate praticamente nel corso di questa mia sommaria esposizione. La prima è che si arrivi, entro un breve tempo, a dare una risposta alla domanda (che viene posta con sempre maggiore insistenza) di un riordinamento o di una riforma relativa agli ordinamenti per la formazione di base e per la formazione in servizio del personale. A proposito della formazione in servizio, una politica che consideri l'aggiornamento diritto-dovere a tutti gli effetti (e quindi un'attività che si compie in servizio e che è valutata come attività di servizio, controllata e verificata, un'attività obbligatoria soprattutto in determinate scadenze della carriera del docente) è possibile, forse anche con strumenti amministrativi. Si tratta di individuare dei punti di difficoltà (che sono ben noti alla senatrice Faluoci che ha dedicato a questo problema le sue energie e la sua intelligenza, con tanta generosità ed efficacia), dei problemi di ordine amministrativo, di programmazione, di sostegno tecnico. Il problema dell'aggiornamento è fondamentale. Se questi provvedimenti hanno un difetto, è proprio quello di non avere nel loro contesto un capitolo che sia destinato a garantire delle forme di aggiornamento riservato a questo personale che immettiamo nei ruoli. Se questo non è stato fatto, non è detto che non possa essere oggetto di una programmazione di politica scolastica per il prossimo periodo.

Più complesso è il problema della formazione di base del personale docente. Il decreto presidenziale 382, relativo alla docenza universitaria, ha dato l'avvio ad una speri-

mentazione nelle università sia con l'ordinamento dei dipartimenti come anche per quanto concerne una sperimentazione didattica riferita ai corsi di laurea che può permettere di sperimentare, almeno per un certo periodo, delle iniziative, dei corsi di laurea rivolti particolarmente alla formazione dei docenti. Vi sono facoltà umanistiche e scientifiche che si stanno impegnando in questo campo. È auspicabile (del resto questo è dichiarato anche in quel documento cui ho fatto prima riferimento) che il Consiglio universitario nazionale dia degli orientamenti, in sede di approvazione della programmazione biennale universitaria, in proposito e che si veda di stabilire dei punti di confronto per poter arrivare, attraverso un riformismo che non voglia attendere la soluzione globale delle questioni ma che accetti dei passi graduali, a risolvere problemi che solo a nominarli suscitano una vivissima preoccupazione. Le insegnanti di scuola materna, alle quali tutti riconosciamo un compito educativo così importante, si formano ancora con tre anni di scuola magistrale e molte con meno, se pensiamo al grande numero di coloro che conseguono il diploma in corsi non statali o non legalmente riconosciuti.

Il secondo problema è rappresentato dalla riforma dell'amministrazione. Le dichiarazioni fatte dal Ministro a proposito della prossima presentazione di un disegno di legge relativo alla riforma dell'amministrazione sono da mettere in relazione con la politica del personale che anche noi abbiamo auspicato. Non v'è dubbio infatti che non è possibile amministrare 800.000 dipendenti col tipo di organizzazione amministrativa attuale, non è possibile organizzare i concorsi neppure decentrati con la situazione in cui si trovano i provveditorati agli studi.

Ecco quindi che se questo provvedimento viene collocato in una prospettiva che veda le connessioni esistenti tra problemi del personale e problemi delle istituzioni e della gestione scolastica, oltre ad acquistare un significato importante e determinante per il futuro della scuola e rappresentare un momento attraverso il quale occorre passare per un dovere di giustizia verso le persone interessate, per azzerare finalmente una situa-

zione, avrà un'importanza risolutrice soltanto se una forte volontà politica lo saprà collegare a degli obiettivi più ampi che lo inseriscano in un contesto veramente innovatore. *(Applausi dal centro)*.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini del giorno.

Si dia lettura degli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3 presentati dal senatore Mascagni e da altri senatori.

**G I O V A N N E T T I ,** segretario:

Il Senato,

considerato che il Ministro della pubblica istruzione ha allo studio un provvedimento riguardante le dotazioni organiche del personale non docente dei diversi ordini di scuole a modifica delle tabelle relative al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420;

rilevata l'urgenza di tali specifici interventi al fine di assicurare piena funzionalità ai numerosi corsi straordinari, speciali, sperimentali istituiti o istituendi nelle nominate istituzioni scolastiche, di garantire un'autonoma idonea funzionalità alle biblioteche e alle raccolte storico-artistiche delle Accademie e dei Conservatori, di incalcolabile valore culturale e patrimoniale, di consentire una soddisfacente realizzazione delle crescenti attività pubbliche che vengono promosse dalle Accademie d'arte drammatica e di danza, e dai Conservatori di musica (spettacoli, concerti, saggi, rassegne, eccetera),

impegna il Governo, qualora l'indicato provvedimento non potesse essere attuato in tempi brevi, a stralciare le iniziative e le provvidenze riguardanti l'istruzione artistica ai fini di una loro sollecita definizione, in tempo utile per il prossimo anno scolastico.

9.1112.1 MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI

Il Senato,

in considerazione del grave disagio esistente negli istituti d'arte per l'assenza di

una normativa adeguata in fatto di orari di cattedra,

impegna il Governo a stabilire nuovi criteri di determinazione delle dotazioni organiche del personale docente degli istituti d'arte in modo che:

— l'orario di cattedra degli insegnanti di materie culturali sia analogo a quello degli istituti di istruzione secondaria superiore;

— l'orario di cattedra degli insegnanti di materie artistiche e artistico-professionali sia analogo a quello dei licei artistici e nell'orario d'obbligo di insegnamento d'arte applicata sia previsto l'obbligo parziale della compresenza nei laboratori;

impegna comunque il Governo a determinare nuovi orari delle lezioni in modo che l'orario di cattedra non superi le 18 ore settimanali e che nel biennio sperimentale sia previsto per i docenti di progettazione l'obbligo della direzione dei laboratori, istituendo per ogni corso la relativa cattedra.

9.1112.2 MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI

Il Senato,

impegna il Governo ad estendere l'applicazione dell'articolo 13 del presente disegno di legge nel senso di abrogare le disposizioni contenute negli articoli 30 e 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, giuridicamente corrispondenti ai comandi.

9.1112.3 MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI

**M A S C A G N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M A S C A G N I .** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, sarò breve perchè in effetti questi tre ordini del giorno sostanzialmente si illustrano da sè. Voglio solo precisare che si tratta di trasformazioni in ordini del giorno di altrettante proposte di emendamento, non accolte perchè non si è ritenuto che potessero trovare appropriata collocazione nel testo di legge. Voglio anche aggiungere, prendendo la pa-

rola su problemi che riguardano l'istruzione artistica, sempre gravemente trascurata e sottovalutata, che mi parrebbe utile svolgere qualche considerazione generale sull'argomento. Mi riservo di farlo in sede di illustrazione degli emendamenti che riguardano tale settore scolastico.

Prego la Presidenza ed i colleghi di accettare una piccola modifica all'ordine del giorno n. 1. Al secondo capoverso, quinta riga, anzichè: « nominate istituzioni scolastiche », va detto: « istituzioni dell'istruzione artistica ».

L'ordine del giorno n. 1 riguarda le nuove esigenze che si sono determinate nelle accademie di belle arti, nelle accademie di arte drammatica e di danza e nei conservatori in relazione all'istituzione di numerosi corsi speciali, straordinari e sperimentali e alle attività nel campo dello spettacolo e dei concerti che queste istituzioni scolastiche da tempo e in misura crescente promuovono. Il personale tecnico necessario per realizzare tali iniziative è carente, mentre c'è sovrabbondanza di bidelli. In proposito e per inciso voglio informare il Ministro che, quando anni addietro ebbi occasione di trattare al Ministero l'organico del conservatorio di Trento, dovetti condurre una battaglia per ottenere otto bidelli largamente sufficienti, anzichè sedici e la spuntai. L'episodio vale ad illustrare in qual modo si considerano le reali esigenze di certe scuole. Si sono voluti uniformare i conservatori alle altre scuole, per quanto riguarda il personale ausiliario quando invece i conservatori hanno una struttura interna, una articolazione delle classi ed esigenze, quindi, del tutto diverse. Mentre c'è sovrabbondanza di bidelli, è insufficiente il personale amministrativo e tecnico. È accaduto anche al conservatorio di Roma, che si siano utilizzati i bidelli in segreteria. Ed in relazione alle nuove citate attività di spettacolo mancano tecnici specializzati, ad esempio, magazzinieri, operatori delle luci, ebanisti, sia all'accademia di arte drammatica sia a quella di danza.

Esiste poi il problema delle biblioteche e delle raccolte storico-artistiche. Alcune biblioteche di conservatori sono di grandis-

sima importanza: basti pensare a quelle di Roma, di Napoli, di Venezia, di Firenze. Conservano tesori d'arte. Ebbene, queste istituzioni difettano di distributori, così come le raccolte storico-artistiche delle accademie non dispongono di personale esperto.

Sono queste le esigenze che con quest'ordine del giorno si vogliono sottolineare. Per concludere in che senso? Nel senso indicato e cioè che, se il provvedimento allo studio al Ministero per una modificazione delle dotazioni organiche del personale non docente dovesse procedere lentamente, è opportuno stralciare la parte riguardante l'istruzione artistica, per farne un provvedimento a parte.

Con il secondo ordine del giorno si intende cogliere la situazione di estrema incertezza e contraddittorietà che caratterizza gli orari di cattedra negli istituti d'arte. Si chiede che vengano apportate modifiche in modo che ci sia uniformità e omogeneità nei diversi orari di cattedra, sia per quanto riguarda l'insegnamento di materie culturali negli istituti d'arte rispetto agli analoghi insegnamenti negli istituti di istruzione secondaria, sia per quanto riguarda l'orario di cattedra degli insegnamenti di materie artistiche o artistico-professionali rispetto ai licei artistici. Si chiede in sostanza di portare tutti questi insegnamenti alle 18 ore.

Il terzo ordine del giorno si riferisce all'articolo 13 del testo di legge in esame che riguarda la soppressione dei comandi previsti anche dalla legge n. 3123 del 1923 senza che sia impiegata tale dizione. Desidero leggere della 3123 i due articoli che riguardano questo problema. All'articolo 30 si stabilisce che l'insegnamento nelle classi e materie dell'accademia e del liceo — accademia di belle arti e liceo artistico — per le quali non è assegnato un professore di ruolo è affidato a professori di ruolo del liceo artistico della stessa materia o di materia affine. Come si sa, annualmente numerosi insegnanti di liceo artistico vengono comandati, in base a questa legge, nelle accademie, con la conseguenza della rivendicazione di diritti o presunti tali, in base ai quali si chiede e si ottiene il passaggio in ruolo nelle accademie stesse. Ma anche nell'artico-

lo 31 si configura di fatto un comando, là dove si dice che presso le accademie di belle arti possono essere istituite scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo e che in queste scuole gli insegnamenti sono impartiti da professori del ruolo delle accademie e dei licei.

Se questo ordine del giorno viene ritenuto formalmente superfluo, varrà almeno come interpretazione autentica di quanto si dice nei due citati articoli della legge n. 3123, sicchè l'articolo 13 del disegno di legge in esame possa sicuramente estendere la sua efficacia alla legge indicata.

Vorrei sperare che, proprio per l'evidenza delle esigenze che ho indicato, il relatore si esprima a favore di questi ordini del giorno e il Ministro li accolga non come raccomandazioni, che non hanno alcuna conseguenza, ma come effettivi impegni.

**PRESIDENTE.** Segue un ordine del giorno del senatore Schiano. Se ne dia lettura.

**GIOVANNETTI, segretario:**

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge concernente « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente »,

considerato:

che la classe di concorso n. XXXIV per l'insegnamento della lingua e letteratura straniera nelle scuole di istruzione secondaria abilita parimenti all'insegnamento della conversazione in lingua straniera;

che peraltro per la conversazione in lingua straniera possono essere considerati qualificanti anche titoli di studio diversi da quelli attualmente previsti ed anche titoli conseguiti all'estero;

che in questo spirito la 7ª Commissione permanente del Senato ha già introdotto

una norma specifica all'articolo 34 del disegno di legge n. 1112;

che titoli conseguiti all'estero potrebbero essere qualificanti per accedere ad un concorso di « conversazione in lingua straniera » ma non per l'insegnamento della « lingua e letteratura straniera »,

impegna il Governo ad istituire una classe di concorso XXXIV-C per il solo insegnamento della conversazione in lingua straniera.

9.1112.4

SCHIANO

**SCHIANO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCHIANO.** Signor Presidente, l'ordine del giorno si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Segue un ordine del giorno del senatore Gherbez e di altri senatori. Se ne dia lettura.

**GIOVANNETTI, segretario:**

Il Senato,

considerato:

che nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena nel Friuli-Venezia Giulia il problema dell'organico aggiuntivo presenta aspetti particolari, che vanno attentamente valutati;

che la sostituzione degli insegnanti nei casi di assenza, si rende difficile a causa della non sempre sufficiente disponibilità di personale qualificato;

che queste difficoltà si denotano nelle scuole elementari, ma più ancora nelle scuole medie slovene, dove spesso vi è un solo corso, per cui le cattedre sono relativamente poche;

che quindi l'utilizzo degli insegnanti di altri distretti si rende particolarmente necessario,

impegna il Governo a prendere i necessari provvedimenti:

perchè gli organici aggiuntivi siano assicurati in corrispondenza alle reali esigenze della scuola slovena;

perchè sia assicurata la mobilità interdistrettuale ed interprovinciale del personale aggiuntivo;

perchè sia garantito il pieno funzionamento della scuola slovena.

9.1112.5 GHERBEZ, CONTERNO DEGLI ABBATI, RUHL BONAZZOLA, MASCAGNI, BACCICCHI, MITTERDORFER, MARAVALLE, ULIANICH

G H E R B E Z . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G H E R B E Z . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con questo ordine del giorno si richiama l'attenzione del Governo sulla necessità e sull'opportunità di valutare le particolarità e le situazioni specifiche della scuola slovena nel Friuli-Venezia Giulia.

Ieri in Aula, parlando della scuola slovena, ebbi modo di rilevare che dal 1973 nessuna misura legislativa era stata presa dal Parlamento per la scuola slovena. Oggi possiamo rilevare con soddisfazione che, finalmente, almeno un articolo è stato inserito nel disegno di legge n. 1112. Tuttavia va detto che alcuni articoli di questo disegno di legge nella loro applicazione potrebbero essere interpretati in modo non corrispondente alle reali esigenze delle scuole slovene e alle loro specifiche realtà. In particolare, quando, ad esempio, si parla di organici aggiuntivi per la scuola slovena, va detto che la necessità dell'organico aggiuntivo per le scuole elementari è calcolata approssimativamente in questo momento al 15 per cento rispetto all'organico normale. Infatti, se sommiamo gli insegnanti elementari in servizio presso i provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia, quelli dislocati presso gli istituti magistrali di Gorizia e Trieste, i borsisti assenti da Trieste, gli insegnanti assegnati al servizio di sostegno per gli alunni portatori di *handicaps*, si arriva alla percentuale del 10 per cento. A questa percentuale vanno aggiunti coloro che dovranno en-

trare in servizio presso l'ufficio scolastico regionale e l'IRRSAE.

Per le scuole secondarie la situazione è anche più seria, perchè, spesso, nei vari istituti vi sono corsi singoli e quindi le cattedre sono relativamente poche.

Vi sono difficoltà nella sostituzione degli insegnanti assenti, in particolare nelle scuole secondarie, poichè non sempre si trova personale qualificato nelle determinate materie. Per questo motivo la mobilità del personale da un distretto all'altro, cioè da una provincia all'altra, deve essere seriamente garantita. Da qui il richiamo al Governo a provvedere in merito con i mezzi disponibili perchè le difficoltà esposte siano ovviate al massimo e perchè sia data alla scuola slovena la massima garanzia per il suo pieno funzionamento. Questo, naturalmente, nel quadro delle disponibilità espresse negli altri articoli della legge, di modo che anche la scuola slovena, in essi non espressamente menzionata, venga sicuramente presa in considerazione. Raccomanderei quindi al Governo, anche a nome degli altri Gruppi firmatari, di corrispondere alle attese delle componenti scolastiche slovene interessate e della minoranza slovena nel suo insieme e di accogliere l'ordine del giorno proposto.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1511**

P R E S I D E N T E . La 12<sup>a</sup> Commissione permanente ha oggi completato l'esame in sede referente del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, numero 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali ».

Poichè il suddetto disegno di legge è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per domani è necessario che la 12<sup>a</sup> Commissione sia autorizzata a riferire oralmente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

**Interrogazioni, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**GIOVANNETTI**, segretario:

**POLLASTRELLI, MODICA, BERTONE, MIANA, URBANI.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica.* — Il progetto di realizzazione del metanodotto transmediterraneo elaborato dalla SNAM, del gruppo ENI, ne prevede il percorso nel territorio dell'alto Lazio. La Regione Lazio e l'Amministrazione provinciale di Viterbo hanno già preso l'iniziativa di partecipare finanziariamente alla costruzione della derivazione secondaria del metanodotto algerino per la distribuzione del metano nel territorio dell'alto Lazio, richiamando l'attenzione delle autorità governative e della direzione della SNAM sull'inderogabile necessità di avere certezze e utili, positivi confronti sul tracciato del metanodotto principale, anche per dare attuazione alla sostanza ed allo spirito delle direttive espresse nel « piano regionale di sviluppo della Regione Lazio » circa l'effettivo riequilibrio della regione e per l'avvio dello sviluppo dell'alto Lazio.

Mentre si attendevano conseguenti ed opportune decisioni del Governo, la recente deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, relativa alla prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, esclude l'intero territorio della provincia di Viterbo dal piano previsionale di metanizzazione del Lazio, in quanto non incluso nell'area soggetta agli interventi straordinari per il Mezzogiorno.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere se non si ritiene opportuno e doveroso che il CIPE, nell'approvazione del programma generale e definitivo di metanizzazione per il Mezzogiorno, includa il territorio della provincia di Viterbo e del comprensorio di Civitavecchia anche se non incluso nell'area della Cassa per il Mezzogiorno, e ciò in

considerazione del fatto che ritardi o esclusioni nell'utilizzo del metano provocherebbero seri ed irreversibili danni al riequilibrio territoriale del Lazio e per tenere nel debito conto che l'alto Lazio si è già responsabilmente fatto carico, con l'avvio della costruzione della centrale termoelettrica di Civitavecchia e della centrale elettronucleare di Montalto di Castro, degli interessi più generali del Mezzogiorno e dell'intero territorio nazionale.

(3 - 01491)

**ROMEO, LA PORTA, MIRAGLIA, SASSONE.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che l'approssimarsi della nuova vendemmia, con l'accumularsi delle eccedenze delle precedenti stagioni, fa prospettare un ulteriore appesantimento del mercato del vino;

tenuto presente che si moltiplicano le azioni di ostruzionismo all'esportazione del vino italiano, in modo particolare in Francia ove sono riprese le manifestazioni di ostilità contro l'importazione del nostro vino, gli interroganti chiedono di conoscere quale azione il Governo intende svolgere — facendo proprie le vive preoccupazioni dei produttori — per alleggerire il mercato presso la Comunità europea (CEE) in difesa della produzione vinicola nazionale.

(3 - 01492)

**CALICE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che i processi di ricostruzione esigono, diversamente dal passato, il rigoroso rispetto di norme e regolamenti edilizi ed una più che mai dura battaglia contro rendite palesi ed occulte aggregate intorno alle questioni edilizie ed all'uso del territorio;

che molte Amministrazioni di comuni terremotati sono doverosamente impegnate in tal senso;

che interessi illegali e mafiosi hanno già fatto la loro comparsa a Potenza (con attentati dinamitardi a cantieri edili) ed a Rionero in Vulture (con sparatorie intimidatorie);

che, in particolare, nel comune di Bareile la situazione già grave dell'ordine pubblico si è aggravata durante e dopo il ter-

remoto (mensilmente un atto di intimidazione e/o di danneggiamento a macchine di amministratori comunali, ultimo l'incendio notturno dell'auto di un assessore all'interno di un palazzo abitato; ogni due mesi un furto in grande stile; negli ultimi mesi anche attentati a cantieri edili),

l'interrogante chiede di conoscere:

1) le valutazioni e le iniziative del Ministro circa i problemi specifici dell'ordine pubblico nei comuni citati;

2) in particolare, le ragioni della mancata copertura dell'organico dei carabinieri a Rionero in Vulture;

3) le valutazioni del Ministro circa la persistente impunità dei malfattori a Barile nonostante che i locali carabinieri siano ormai dal 1969 diretti dallo stesso maresciallo che pure dovrebbe conoscere molto in un paese di soli 3.500 abitanti, ma dove vige un clima di omertà, di paternalistica e sospetta bonomia, di paure di esporsi per non incorrere nel rischio di essere denunciati per falso o per simulazione.

(3 - 01493)

**FINESTRA.** — *Al Ministro della difesa.*  
Premesso:

che non si intende disconoscere le esigenze di addestramento delle Forze armate, impegnate in compiti di difesa della nazione;

che l'ampliamento del poligono di tiro di Nettuno nel territorio di Latina (Valmontorio Foceverde), dove è insediata la centrale nucleare « Sabotino », costituisce un rischio per l'impianto nucleare e, di conseguenza, un elemento di maggiore pericolosità per la popolazione;

che la presenza della centrale nucleare « Sabotino » e del « maxipoligono » di Nettuno-Latina, oltre a costituire un gravame che ostacola lo sviluppo delle umane attività (turismo, commercio, agricoltura, industria), priva il comune di Latina di un territorio a vocazione altamente turistica;

che l'ampliamento, nonostante la potenziale pericolosa attività del poligono, non ha tenuto in alcun conto il rispetto dell'area di sicurezza tra la centrale nucleare e l'installazione militare;

che la Pretura di Roma è intervenuta, a tale proposito, con comunicazioni giudiziarie nei confronti dei dirigenti del CNEN e del comandante territoriale militare;

che più volte il problema delle servitù militari, e in particolare quello del poligono di tiro di Nettuno, è stato sollevato in sede parlamentare ed in Commissione di difesa;

che nella Conferenza sulle servitù militari è emersa la disponibilità del Ministero a ricercare soluzioni mediate e di equilibrio,

l'interrogante chiede al Ministro di far conoscere:

a) se non reputi utile e doveroso risolvere il problema, conciliando le esigenze delle Forze armate con la tutela delle legittime aspirazioni della comunità locale;

b) se non ritenga contraddittorio con quanto affermato nella Conferenza sulle servitù militari insistere sull'ampliamento del poligono di Nettuno, nonostante le proteste dei cittadini e delle forze politiche e sociali;

c) se non consideri possibile e positivo ridimensionare l'area addestrativa del poligono, alleggerendo in tal modo, in favore del comune di Latina, il gravame rappresentato dall'insediamento della centrale nucleare « Sabotino » e dalla perdita di un territorio ad alto valore ecologico-turistico, e riducendo, nel contempo, nell'interesse della popolazione, i rischi potenziali connessi alla presenza ravvicinata dell'impianto nucleare e del poligono di tiro.

(3 - 01494)

**PITTELLA, FORNI.** — *Al Ministro della sanità ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che i tumori infantili costituiscono la prima malattia causa di morte nei soggetti inferiori a 14 anni;

che, allo stato attuale, la ricerca oncologica e quasi esclusivamente limitata ad indagini sull'individuo adulto;

che, in pediatria, risultati soddisfacenti pare siano stati conseguiti attraverso la somministrazione di anticorpi associata a farmaci citostatici (daunomicina), in particolare nei casi di neuroblastoma;

che tali risultati sono l'effetto dell'impegno personale di pochi pionieri,

gli interroganti chiedono di conoscere quali immediate azioni si intendono compiere al fine di sopperire, a Roma e nel Centro-Sud, a carenze e difficoltà operative legate alla deficienza del numero di personale medico e paramedico preparato nel campo specifico e delle attrezzature sanitarie idonee.

(3-01495)

**CORALLO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali iniziative intende prendere al fine di garantire la necessaria ed urgente assistenza medica al militare Roberto Buccheri, nato a Siracusa il 9 agosto 1959 ed attualmente in forza al 67° battaglione bersaglieri « Fagarè », Compagnia comando e servizi, di stanza a Persano.

Il suddetto giovane, già affetto da scoliosi a largo raggio ad S italica del rachide e da sacralizzazione della quinta vertebra lombare con dismorfismo, è stato di recente colpito da coliche renali e cistite emorragica che hanno comportato il suo urgente ricovero presso l'Ospedale civile di Siracusa, dal quale è stato dimesso, su sua insistenza, perchè gli fosse consentito di rientrare al Corpo.

Benchè i sanitari e lo stesso ufficiale medico del Distretto di Siracusa abbiano prescritto una cistoscopia da effettuare non appena l'infiammazione degli organi interessati fosse scomparsa, il giovane non è stato ancora inviato all'Ospedale militare per gli opportuni accertamenti clinici.

L'interrogante, interessato dai familiari preoccupati, si è personalmente premurato di segnalare il caso al comandante, tenente colonnello Susi, il quale, dopo aver assicurato un tempestivo accertamento delle condizioni di salute del giovane, si è poi limitato ad ironizzare su interventi di « santi protettori ».

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se il fatto che l'Ospedale militare di Messina dichiara normalmente abili al servizio militare giovani affetti da gravi malformazioni della colonna, come è documentato da precedenti interrogazioni parlamentari,

dipenda da una deficiente attrezzatura radiologica o da altre cause.

(3-01496)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

**PINNA.** — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che il Parlamento si è più volte occupato di problemi connessi alle gravi conseguenze derivanti dall'abuso dell'alcool e del fumo;

rilevato che recenti statistiche evidenziano in modo assai preoccupante l'estendersi del fenomeno, specie tra i giovani, le cui conseguenze funeste per la salute e per l'ordine sociale si rilevano quotidianamente;

accertato che, nonostante l'estendersi del fenomeno dell'alcolismo, non si intravede la propensione, da parte del Governo, ad introdurre nuove norme che vietino ogni forma di propaganda e di pubblicità di superalcolici, che limitino maggiormente l'uso del tabacco e che stabiliscano l'obbligo, per il Monopolio di Stato e per le ditte importatrici di sigarette, di specificare gli effetti nocivi del tabacco;

considerato che, ugualmente, recenti statistiche informano sui danni derivanti dall'abuso del fumo e sull'insorgere di malattie cancerogene (cancro dei fumatori),

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si abbia intenzione di assumere per lo sviluppo di una campagna di informazione di massa nelle scuole, alla RAI-TV e sui mezzi pubblici di comunicazione perchè siano acclarati i danni derivanti dall'alcool e dal fumo e suggeriti i mezzi per combatterli, sì da rendere consapevoli i cittadini dell'esigenza prioritaria, sancita dalla Costituzione repubblicana, della difesa della salute come bene nazionale da salvaguardare.

(4-02131)

**MALAGODI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se i gravissimi danni causati dall'alluvione che ha colpito l'Alto Adige si sarebbero potuti evitare e, in particolare, per conoscere:

1) se le numerose frane e gli smottamenti siano da attribuire, oltre che all'ec-

cezionalità delle precipitazioni, anche al dissesto idrogeologico della zona;

2) quali siano state le cause dello straripamento dell'Adige e se tale evento fosse prevedibile al di là della stagione estiva;

3) che cosa si intenda fare per accelerare l'approvazione del disegno di legge sulla difesa del suolo e quali iniziative siano allo studio del Ministero per la protezione ambientale ai fini del riequilibrio geologico ed idrico;

4) se il Ministero non ritenga di dover sollecitare la ricostituzione della Commissione per la protezione della natura esistente in seno al CNR e dimissionaria dall'ottobre 1980 in segno di protesta per le impossibili condizioni di lavoro.

(4 - 02132)

VENTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che il giovane Canizzo Santos, nato il 22 ottobre 1959 e residente a Pesaro, iscritto nella leva mare, presentatosi il 20 gennaio 1980 al Centro addestramento e reclutamento Marina militare di Taranto, veniva trovato affetto da ipertensione arteriosa e passato alla leva terra;

che, sottopostosi alle necessarie terapie, veniva indotto dai medici curanti, che ritenevano il suo stato incompatibile con la vita militare, a richiedere nuovi accertamenti sanitari;

che l'Ospedale militare di Bologna, in data 7 febbraio 1980, lo dichiarava idoneo;

che, presentatosi il 29 dicembre 1980 al Terzo battaglione granatieri guardie di Orvieto, veniva in più riprese, per la perdurante ipertensione, posto continuamente in convalescenza fino al 12 luglio 1981, data in cui l'Ospedale militare di Bologna lo dichiarava non affetto da malattia di grado invalidante e lo rinviava al Corpo;

che tale valutazione del suddetto Ospedale militare non può che essere frutto di esame superficiale e deve considerarsi errata data la persistente ipertensione (fino a 190 mx - 105 mn) richiedente cure continue ed adeguate e la serietà e l'obiettività della malattia, confermata dall'anamnesi familiare (la madre Ugolini Guglielmina è stata ricovera-

ta il 22 giugno 1980 all'Ospedale « Malpighi » di Bologna per gravissima ipertensione arteriosa e da lì trasferita all'ospedale « Sant'Orsola », dove è stata sottoposta a surrenalectomia bilaterale),

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover disporre un più attento esame del caso specifico al fine di evitare al giovane Canizzo le gravi, inevitabili conseguenze di una mancata adeguata terapia e se non ritenga, altresì, di richiamare i responsabili dell'Ospedale militare di Bologna nel quale si va dalla notoria compiacenza dimostrata in alcuni casi all'inammissibile trascuratezza con la quale, senza un adeguato esame, si arriva in altri casi alla dichiarazione di idoneità.

(4 - 02133)

FLAMIGNI, BERTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

le ragioni del perdurante ritardo che si registra nella corresponsione degli scatti di anzianità al personale della polizia di Stato;

se è informato del malcontento provocato da tale ritardo, che ha spinto il personale di diverse Questure a civili forme di protesta;

che cosa intende fare per dare piena ed immediata applicazione ad un diritto che il personale della polizia di Stato attende fin dal mese di febbraio 1981.

(4 - 02134)

FLAMIGNI, BERTI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere:

le cause dell'esplosione verificatasi presso il deposito dell'Aeronautica militare di Orte;

quali erano il programma di sicurezza ed il piano di pronto intervento del servizio antincendi per salvaguardare gli abitanti ed i beni delle zone circostanti;

se i Ministri interrogati non ritengono di dover adeguare e perfezionare il sistema di sicurezza e di protezione civile nelle zone in cui esistono grandi depositi di esplosivi, in considerazione dell'alto potenziale raggiunto dagli stessi.

(4 - 02135)

CAZZATO, PIERALLI, CIACCI, CHIELLI, BONDI, MARSELLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — **Pre-messo:**

che il provvedimento adottato dalla SPICA di Livorno di mettere in cassa integrazione 1.370 dipendenti appare privo di una motivata argomentazione dal momento in cui l'azienda livornese, oltre ad essere sana, vanta un bilancio in attivo e dispone di un moderno apparato produttivo capace di esprimere un'efficiente e moderna organizzazione del lavoro;

che la decisione apre quindi allarmanti interrogativi sulla stabilità produttiva dell'impresa e sul livello occupazionale dei suoi dipendenti,

gli interroganti chiedono di conoscere come in effetti stanno le cose, quali sono le reali motivazioni dei provvedimenti adottati dall'azienda, quali sono le prospettive della SPICA e quali iniziative sono state assunte o si intendono assumere affinché l'azienda riprenda la sua attività produttiva per dare ai lavoratori dipendenti la garanzia della stabilità del lavoro e, nel contempo, per impedire le inevitabili ripercussioni che potrebbero intaccare l'economia dell'intera provincia di Livorno.

(4 - 02136)

PETRONIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga urgente intervenire disponendo la riapertura della ricevitoria del lotto di Lamezia Terme (Catanzaro), chiusa da molti giorni a causa di malattia del personale assegnatovi.

(4 - 02137)

#### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 23 luglio 1981**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio (*elenco allegato*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente (1112).

2. Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero (1111).

III. Votazione finale del disegno di legge:

Norme per l'ampliamento e la integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze (1441) (*Relazione orale*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali (1511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Deputati TATARELLA ed altri; CARTA ed altri; CASALINUOVO ed altri; REGGIANI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 (1484) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Autorizzazioni a procedere all'ordine del giorno

1. contro il senatore CALARCO, per il reato di diffamazione a mezzo stampa (articoli 595 e 596-bis del codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 49*).

2. contro il senatore RIVA, per concorso nel reato di interesse privato in atti di ufficio (articoli 110, 324 c.p.) (*Doc. IV, n. 55*).

3. contro il senatore PISANÒ, per concorso nel reato di diffamazione a mezzo stampa (articoli a) 110, 81 cpv., 595 com-

296ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 LUGLIO 1981

mi 1° e 3° c.p., 13 e 21 legge 8 febbraio 1948 n. 47; b) 110, 81 cpv., 595 comma 3° c.p., 13 e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, n. 56).

4. contro il senatore PITTELLA, per concorso nel reato di diffamazione a mezzo stampa (articoli 110, 112 n. 1, 595, 1° e

3° comma, c.p. e articolo 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, n. 57).

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea